TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0798**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

da 794

a 803

798

Dottor Fabrizio Daniele

Avvocato Fiscale

Informazione sui Feudi del Friuli.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

[illegible]

De' Feudi, e Feudatarij del Friuli

Informacione

Del S.r Daniello Fabricij D.r, e Auocato Fiscale di Udine all'Ill.mo, et Ecc.mo S.r Logot.e

Ill.mo, et Ecc.mo S.r Log.te sig.r S.r e Pn. Colmo.

Stà la Serenis.ma Repub.ca un amplo Patrimonio di Feudi in q.ta Patria, quali si come sono differentiss.mi di specie, così erano già di qualità diverse, e quasi affatto contrarie frà le med.me specie, mà ò sia stato per la loro moltitud.e, ò per certa apparenza somiglianza frà le stesse loro qualità, ò più tosto per l'oscura intelligenza delle Clausule, e delle forme espresse nelle antiche Investiture, pare che habbino fatta notabilissima alteracione doppo che la Patria venne sotto il felicis.mo domi=nio della Seren.ma Repub.ca con euidentissimo preg.to della maestà del Supremo Magistrato dell'Ill.mo Log.te, e con mani=festo danno delle utilità di S. Seren.tà, e con notabile lesione degl'interessi de particolari: Alche auendo l'Ecc.mo Senato nei passati tempi applicato l'animo hà promulgate molte leggi in diverse occasioni, e prescritte molte regole nella rin=nouazione delle Investiture per uenire in sicura cogniz.e della uerità, e particolarm.te per sapere, se le Giurisditioni che indifferentem.te sono essercitate da tutti i Feudatarij con mero, e misto Impero fossero state legitimam.te ottenute, ò più tosto usurpate dagl'Auttori de med.mi Feudatarij.

Mà se bene sono state sopra di ciò fatte sempre grandissime considerazioni con l'assistenza di prestantissimi, e consu=matissimi Iureconsulti, ad'ogni modo però non è mai

stato conseguito quel perfetto fine, al quale furono dalla sapienza pub.ca indirizzate, di che è stata cagione principalm.te (mi sia lecito il dirlo) il non aver hauuto informatione delle diverse qualità de Feudi, de Feudatarij, e delle loro Giurisdicioni nascoste sotto gl'Enimmi delle parole, e sotto le varie forme delle Inuestiture antiche: Ne deue però esser attribuito ad alcun minimo mancam.to degl'Ecc.mi Fiscali che degnam.te assistono all'Ill.mo Off.o de Feudi nell'inclità Città di Venetia, perciochè se bene sono stati sempre famosiss.mi Giureconsulti, et intendentiss.mi delle Consuetudini Feudali; non era però possibile che si hauessero quella intelligenza che si richiedeua per conoscere, e distinguere perfettam.te le differenze, e diuersità de sud.i Feudi, e delle Giurisditt.i di q.sta Patria; essendo che quelle sono state sempre fino à quest'ora agl'istessi Giurisdicenti del Friuli nascoste, ed è regola indubitata di ragione, che nella materia Feudale si attende la Consuetudine del Luogo nel quale sono situati li Feudi non quella del Luogo oue sono concesse le Inuestiture.

Onde auendo di nuouo l'Ecc.mo Senato prudentem.te deliberato di voler finalm.te penetrare la verità del negotio sì importante, e di tanta consequenza, l'à quello appoggiato alla soma prudenza, ed esquisita dilligenza di V.S. Ill.ma con sicura speranza di riportarne quel frutto, che fù sempre da S. Ser.tà desiderato; E perciò con Ducali de 22 X.bre - 1629 - gl'là gratiosam.te commesso, che con ogni sollecitudine procuri essatam.te informarsi di tutti i Feudi che sono nel Friuli sotto la sua Superiorità, con chiara distint.e

delle loro

delle loro entrate particolarm.te, e Giurisdit.i, penetrando
in oltre con quelli mezi, e vie che le pareranno espedienti,
se ne fussero state occultate, ò in altra maniera usurpate,
facendo che venghino alla pub.a notitia, e sia levata ogni
frande, e pregiudicio, che fusse stato fatto al pub.o interesse.
Per il che avendo V. S. Ill.ma fatto sapere con sue lett.e esposte
à tutti li Feudatarij che hanno voce in Parlam.to, la volontà
dell'Ecc.mo Senato, e comesso à ciascuno, che dovesse presentare
nella sua Camell.a tutte le antiche, e moderne Investiture
de suoi Feudi, e delle sue Giurisdit.i con nota distinta de
luoghi, dei beni, delle utilità, beneficij, frutti, e rendite
à quelle spettanti; ed anco delle condanne pecuniarie
di anni dieci in quà, e con quanto di vantaggio viene
da S. Ser.tà ricercato; si è poi V. S. Ill.ma compiaciuta che
io come Avocato Fiscale di questa Camera, dovessi con par=
ticolar aplicatione far sopra ciascuna investitura quelle
più accurate, e diligenti considerationi, che stimassi con=
venienti per la reintegrat.e delle publiche ragioni; ag=
giungendomi in oltre che principalm.te dovessi esplicargli
gl'abusi, e li pregiudicij cagionati dalla usurpatione delle
Giurisditioni, così ai pub.i, come privati interessi, con
accenarli insieme quanto io stimassi conveniente per
la loro reintegratione, acciò ella possa col suo
prudentissimo giudicio dovesse farne à suo tempo sopra
ciascun particolare quel pitlesso, che la urgenza, e la
gravità del negotio richiede.
Al che mi sono volentieri accinto, e se bene io mi conosca

privo di quella cognizione, e di quella intelligenza, che si richiederebbe per discorrere, e trattare perfettam.te questa materia, mi giova però sperare, che queste mie fatiche (quali esse saranno) accompagnate da un ardentissimo mio desiderio di giovare ai pub.i interessi debbano essere dalla molta umanità di V.S. Ill.ma caram.te gradite, avvertendola frà tanto, che io fino à quest'ora con particolar studio, e col rivolgim.to delle più antiche scritture, che sono rissevuate ne pub.i Archivij della nostra Città hò procurato di ritrovare lume sicuro, che mi sia scorta ad arrivare alla perfetta cognitt.e della verità; si che se fusse piaciuto alla divina bontà di concedermi tanto di forza all'ingegno, e di facondia alla Lingua quanto io professo di prontezza di affetto, e di sincerità di fede, non haurei per certo lasciato che desiderare per incontrar pienam.te il gusto, e l'intiera sodisfatt.e di V.S. Ill.ma, e dell'Ecc.mo Senato: E per dar principio col favore dello Spirito Santo ad una così importante materia, hò stimato bene dividere in quattro parti principali tutta la presente mia informat.e con l'ordine che segue.

Nella p.a investigaremo la origine, le specie, e le qualità così de Feudi, come de Feudatarij, e delle loro Giurisditt.i, et anco gl'oblighi, e i carichi ai quali essi erano tenuti in tempo de Patriarchi, così in tempo di pace, come di guerra.

Nella seconda essaminaremo ciascuna investitura separatam.te inquirendo la propria natura, e le qualità particolari di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisditt.e osservando la usurpati.

che di q.lle

che di quelle fussero state fatte, et insieme le particolari peculationi de vari Feudali.

Nella terza consideraremo li disordini, li pregiudicij, e i danni prouenuti dalla usurpatione della Giurisditt. ai publ. e priuati interessi.

Nella quarta accenneremo alcuna cosa circa la reintegratione cosi della Giurisditioni, come de Feudi; e con tale occasione ancora soggiungeremo alcune particolari considerationi sopra le specie dei Feudi censuali per ritrouar modi di reintegrar la Mag. Camera Fiscale degl'affitti, e de liuelli à quella douuti, e farli inuestigibili

Parte prima

La origine dei Feudi, dei Castelli, e Giurisditt. di q.ta Patria, è stata fino ai tempi presenti inuolta in molte opinioni, per non esser stato chi col lume di alcun disposto, ò trattato particolare l'abbia in alcuna parte dilucidata, onde prima che io mi sia accinto alla sua dichiaratione hò voluto quasi pigliare à prestanza alcun lume dagl' Historici, e dei Giureconsulti, che dei Feudi hanno ragionato in universale, et insieme anco delle scritt. della Cancell. de Patriarchi antichi, quali in parte si conseruano oggidì nell'Archiuio della nostra Città

E perche due sono le specie principali dei Feudi di questa Patria; l'una de Feudi semplici, e centuali vien detta, l'altra de Feudi retti, è legali vien chiamata, procurerò d'inuestigare l'origine uera si dell'una, come dell'altra

separatam.te per non confonder le materie, perche l'una
e l'altra la bisogno d'aplicazione per gl'interessi di S. Ser.tà
nel che io mi sforzarò di usare ogni brevità possibile per non
tediare, senza però lasciare le cose più necessarie, e di
mag.r considerazione.

E però lasciando da parte le varie opinioni dei più nobili scrittori di Storie, e di Feudi, dico che la più universale è quella che li primi Institutori di Feudi in Italia, e particolarm.te in questa Provincia del Friuli fossero i Longobardi, i quali partiti dalla Germania sotto la scorta di Alboino lor Re per venire ad occupare l'Italia giunti ai confini di questa Provincia, che fu sempre porta aperta e patente à tutti i Barbari, non fu gran fatto che s'impadronissero di essa senza alcuna difficoltà, ò contrasto de Paesani, della quale volle tosto Alboino assicurarsi nel Dominio col creare primo Duca del Friuli Gisulfo suo Nipote, e col scacciare gl'Originarij, e nativi abitatori, spogliandoli di tutte le loro sostanze, e quelle distribuendo frà le sole genti Longobarde, alle quali concesse le case, e i terreni gratis sotto nome di Livello, instituendo in tal maniera una noua specie di Feudo, per il quale obligò ciascun possessore à pagare certo annuo censo alla Corte del Duca, e à ricever da lui l'investitura col prestar giuram.to di fedeltà

Questa specie di Feudi fu estesa sopra quasi tutti li terreni, e sopra la mag.r parte delle case, che erano in quei tempi in tutti i Territorij del Friuli, e per facilitare l'esazione de censi furono instituiti Gastaldi in diversi luoghi della Patria, e l'Esattore generale del Duca era chiamato Scoriero.

Continuarono questi stessi censi ad esser pagati nella stessa forma anco alli Patriarchi, che successero ai Longobardi nel Dominio del Friuli, e doppo dei Patriarchi hanno similm.te continuato

e continuano

~~e continuavano~~ oggidì ~~pure~~ nell'istessa forma ad esser corrisposti alla Serenissima Republica mediante il Sanctissimo Sepolcro, che riscuote le passioni da ciascun Castaldo (e questi stessi nomi si conservano ancora) quali hanno gl'obblighi medesimi, e le medesime prerogative che haveuano già così al tempo dei Patriarchi, come prima.

Ne solamente furono introdotti nel Friuli questi Feudi dei Longobardi, ma nelle altre Provincie ancora d'Italia, che doppo furono da loro occupate, sì come fra gl'altri attesta Marino Freccia Giureconsulto Feudista.

In oltre al tempo de medesimi Longobardi è cosa certa che erano stati edificati Castelli, i quali sono oggidì posseduti dai Castellani, e da altri Feudatarij del Friuli, sì come si comprende da quello che disse Virgilio nel terzo della Georgica

Castella in Tumulis, et Iapidis arva Timavi

e più chiaramente poi dalla Storia di Paolo Diacono, il quale nel 4.° libro de Gestis Longobardorum Capitolo 38. dice che nel tempo che Cacano Re degli Unni con un suo grossissimo esercito assalì, e prese il Friuli, i Longobardi, che in esso si ritrovavano si ridussero nelle Fortezze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Gemona, e negl'altri Castelli, sì che facendo mentione degl'altri Castelli dimostra manifestamente che quelli erano fin dallora fabricati; Al che si aggiunge il privilegio di Arrigo terzo Imperatore concesso al Patriarca Popone fin l'anno 1040 nel quale espressamente son nominati i Castelli.

Doppo il qual tempo ebbero origine i Feudi, che sono chiamati

vetti, e Legali, che sono della 2da specie, e questi principalmente sono posseduti dai Feudatarij, che hanno voce nel Parlamento. Però che essendo li Patriarchi fatti Padroni dei Capoluoghi, delle Badie, delle Pievi, dei Monasteri, e di tutti i Castelli ad insieme delle Ville, e delle possessioni, e di quanto si conteneva nella Patria in virtù della Donazione fatta alla sede Patriarcale così dall'Imperator Carlo Magno, come da Ottone p.°, Ottone 2.°, Arrigo 3.°, et altri Imperatori, pensarono essi Patriarchi di stabilire il Loro Dominio in essa Patria con distribuire in Feudo à diversa qualità di persone i Luoghi, e li Castelli quasi tutti, che in essa si ritrovavano, onde vollero principalmente che i Feudatarij fussero di due qualità diverse, e distinte fra di loro, cioè Ecclesiastici, e secolari, e questi di quattro altre qualità altresì diverse l'una dall'altra, cioè Comunità, Liberi, Abitatori, e Ministeriali, indi assegnando li Feudi secondo le diverse qualità di Feudatarij, imposero à ciascuno varij, mà proporzionati carichi, e servizj da prestarsi così in tempo di pace, come di guerra, e così alla sede Patriarcale come al med.° Patriarca, e di tutte queste diverse qualità di Feudatarij fù poscia formato il Corpo del Parlamento, nel quale per membri distinti, e separati intervenivano Prelati, Comunità, Liberi, Abitatori, e Ministeriali.

Di tutte le sud.e qualità di Feudatarij altri erano che haveano i Feudi con le Giurisdizioni, e la voce in Parlamento, altri che havevano il Feudo con la voce in Parlamento, senz'alcuna Giurisdiz.e, altri che havevano la Giurisdiz.e con la voce senza Feudo, altri che havevano la voce

sola senza

sola senza Feudo, e senza Giuris Ditt.; senza Feudo in=
tendo senza Castello, o altro stabile Feudale, perche
anco la voce nel Parlam.to si riconosce p. Feudo.

Vi era anco un' altra qualità di Feudatarij, quali ò haueuano
ne Feudo, ne Giuris Ditt., ne meno la voce in Parlam.to,
ma haueuano solam.te in alcuni giorni dell'anno una
certa prerogatiua di custodire le Feste, come si uede nella
constituzione della Patria.

E fra quelli che haueuano Giuris Ditt., altri erano che haueuano
questa con mero, e misto Impero, altri haueuano la Giu=
ris Ditt. semplice col Garrito.

Queste qualità distinte di Feudi, e Giuris Ditt. si conoscevano
chiaram.te dalla forma delle loro Inuestiture così nelle
parole, come nel modo, col quale diuersam.te soleuano
esser concesse dai Patriarchi siccome dichiararemo in
altro luogo.

Dei Prelati sono ancora oggidì gli stessi nomi nel Parlam.to,
che erano al tempo dei Patrchi, eccetto quello del Capitolo
di Ciuidale.

Delle Communità sono leuate quelle d'Aquileia, di Ciuidale,
e di Marano, ma vi sono però aggionte delle altre,
le quali erano al sud.o tempo con gl'Abitatori chiamate.

Quelli de Liberi, di parte degl'Abitatori, e di tutti li Minis=
teriali sono affatto oggidì abrogati nel Parlam.to, e tras=
formati in un sol Corpo di Nobili Castellani.

Fra le sud.e tre qualità di Feudatarij, cioe Liberi, Abitatori,
e Ministeriali era già grandissima differenza così nella
qualità de loro Feudi, come della loro Giuris Ditt., perche

Li Feudatarj Liberi possedevano Feudi retti, e legali spettanti ai Maschi solamente con la Giurisdizione col mero, e misto Impero.

Gl'Abitatori veramente, e li Ministeriali possedevano Feudi retti, e legali spettanti non solo à Maschi, mà anco alle Femine ed avevano questi la Giurisdizione col Garrito

De Feudatarj Liberi due erano le qualità, una di Liberi assolutamente, l'altra di Liberi, e Ministeriali insieme.

De Feudatarj Liberi assolutamente due sole erano le famiglie, cioè Conti di Porcia, e Conti di Prata.

De Liberi, e Ministeriali insieme erano quattro altre Famiglie, cioè Conti di Polcenico, Consorti di Castelliero, la quale è estinta, Consorti di Villalta, che pure è estinta, e Consorti di Strassoldo.

Gl'altri tutti indistintamente, et indifferentemente erano Abitatori, ò Ministeriali, ovvero Abitatori, e Ministeriali insieme. Non includo la Famiglia de Savorgnani, perche questa è sempre stata eminentissima in ogni tempo, e separata da tutte le altre di qualsivoglia qualità siccome lo dimostra chiaro la Esperienza essendo questa sola stata conosciuta meritevole di essere annoverata frà le Patrizie

Frà le Ministeriali quattro erano le Famiglie principali, cioè che havevano i Ministeri principali, Consorti di Cucagna, che sono distratti in quattro Colonelli; cioè Zucchi, Freschi, Partistagni, e Valvasoni, e questi chiamavansi Camerieri perche avevano carica di guardare la Camera Patriarchale particolarmente in tempo di Sede vacante.

Consorti di Spillimbergo, quali erano detti Pincerni, overo Canevari, ed il loro Ministero era di custodire la Caneva del Patriarcha.

Consorti di Prampero, quali si chiamavano Mastri di Cucina, ed il loro Ministero era la sopraintendenza ad essa Cucina.

Consorti di

Consorti di Miravillo, e Spilimbergo, venivano chiamati Mareschalli, e Vessiliferi, perche portavano la Bandiera Patriale in tempo di guerra, e perche erano obligati di aver cura della stalla del Patriarca.

I Ministeri degl'altri erano di minor qualità, e si vedono espressi nelle Investiture di ciascuna.

Con la sopradetta divisione di nomi, e di qualità di Feudatarij, e con l'istesso sopradetto ordine furono essi chiamati nei Parlamenti, et in essi distribuiti à ciascuno gl'Ufficij, e carichi separatamente, fin à che la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Serenissima Republica, doppo del qual tempo si conservo nei Parlamenti alcune volte il nome dei Liberi separati dagl'altri come prima, ma si cangiorono poco subito quelli di Ministeriali, et Abitatori, in solo di Nobili, siccome particolarmente si lege nel Parlamento che fu celebrato l'anno 1423 13 Maggio alla presenza de Magnifici, e Generosi Signori Giacopo Trevisan Luogotenente della Patria, Nicolo Zorzi Consigliere, Pietro Loredan Capo del Conseglio, Andrea Contarini savio di Terra Ferma mandati ad assistervi dalla Serenissima Republica.

Col tempo fu anche abrogato il nome di Liberi, e con la giunta à quello di Nobili del nome di Castellani furono essi tutti confusi insieme, e senza distinzione chiamati tutti Nobili Castellani nei Parlamenti, col qual nome continuano oggidi à chiamarsi in tutte le funzioni.

Con la mutazione de sudetti nomi fatta nei Parlamenti cominciarono in un tempo stesso le trasformazioni delle qualità delle Giurisdizioni questa per avventura la occasione dalla mutazione del novo Prencipe congiontura per certo

opportuna, perchè la Ser:ma Republ.ca Zelante di osservare le promesse fatte alla Patria tutta di non introdurvi novità mà di conservare à tutti i loro privilegi, aveva all'ora espressam.te concesso agl'Ill.mi suoi Rappresentanti, che dovessero conceder à ciascun Feudatario le Investiture de Feudi, e delle Giurisdittioni con quelle stesse ragioni, e privilegi, che gli erano stati prima conceduti dai Patriarchi: onde gl'Ill.mi Logot.ti, che non haveuano all'ora alcuna cognicione delle tante diversità delle qualità dei Feudi, e delle Giurisdit.ni concessero le Investiture di tempo in tempo con buona fede, esprimendo però in ciascuna investitura due Clausule salutari, cioè: eo iure quo antea recognoverunt à Rmis Patriarchis: e l'altra: sine Iudicio Serenis.mae Reipub.ce, et quarumcumq. personarum.

La cagione perchè nelle Investiture de Feudi che erano prima d'Abitanza, o Ministeriali, sia poscia stata inserta la Clausula = cum mero, et mixto imperio = cioè doppo che la Seren:ma Repub.ca ebbe il dominio del Friuli, fu per mio senso, oltre la confusione di nome, il non haver avuto all'ora intelligenza del proprio senso delle parole, e delle diverse forme con le quali erano state concesse le Investiture da Patrchi à ciascun Feudatario secondo le diverse qualità dei Feudi che ciascun possedeva.

Perciochè nelle Investiture de Feudatarij Liberi, e di quelli che giustam.te esercitauano la Giurisdit.ne col mero, e misto Impero ai tempi sud.ti dei Patrchi si soleva espressam.te di=chiarare questa qualità di Giurisdit.ne con una delle seg.ti Clausole cioè = iure recti, et Legalis Feudi cum mero, et mixto Imperio, ouvero = cum omnimoda Iurisdicti.e temporali, atq. Regalia nec non mero, et mixto Imperio.

Ed'oltre

Et oltre la espressione di alcuna delle sud.e Clausole, e d'altre simili di notare: il mero, e misto Imperio solevano i Patri: à quelli, che toglievano simili Investiture porgere in una mano una spada, e nell'altra una Bandiera rossa in segno della vera podestà assoluta del sangue, e dell'ultimo supplicio, il che veniva espressam.te notato in ogni Investitura, come io l'ò particolarm.te notato nell'Investitura concessa dal Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia l'anno 1352 – 27 Mag.o, nella quale si dice = per ensem evaginatum, et per vexillum rubeum, et in una all'Abbate di Moggio l'anno 1396 – 12 Marzo dove si dice = per gladium, et vexillum. Il simile ancor si lege nell'Investitura dal sud.o Patriarca concessa al Co: di Gorizia, e del Tirolo l'anno 1352 – 19 Giugno nella quale si lege = cum tredecim Banderijs albis, et rubeis ad armam sua = e in altra del Co: di Prata del 1351 – 2 9bre = Ensem in manu vexillum cum sindone rubea: Quindi si vede, che con questa stessa maniera hanno continuato i Conti di Goritia à ricevere le Investiture de loro Feudi, e delle loro Giuris=dicioni, anche dagl'Ill.mi Sig.i Loc.ti, siccome frà le altre si legge in una dell'anno 1437 – 17 Xbre, nella quale sono inserte le seg.ti parole = iure antiqui recti, et legalis Feudi, cum Vexillo Serico rubeo, quod in sua gestabat manu pro maiorum suorum solita dignitate, et preeminentia in signum veræ libertatis, et Italiæ.

Nelle Investiture veramente dei Feudi d'Abitanza, e dei Ministeriali ai tempi de sud.i Patri si diceva = iure recti, et legalis Feudi cum Iurisdict., et Habitu = dove è da notare che la parola Habitu non bene intesa da chi non haveva cognit.e

della sua propria significat.ne ha cagionato gl'Equivoci dai quali sono provenute molte usurpazioni di Giurisdizioni, perciochè la voce = Gerich = propriam.te è stata à principio inserta per espressione di specie, ò di qualità di Giurisdizione semplice, ò mista diversa affatto del mero Impero, stando che il nome di Giurisdizione è come genere, che contiene Giurisdizione semplice, misto Impero, e mero Impero, e questa sola hà la podestà del sangue, ed ultimo suplicio, ne può essere da alcuna persona legitimam.te essercitata se nelle Investiture non appare espressa la condizione del mero Impero, onde dicono i Dottori, che se bene in alcuna Investitura fusse detto = cum omni Iurisdict.ne et cum omnib. suis iurib. = non però si doverebbe intender concessa la Giurisdiz.ne col mero Impero.

Ma tornando all'intelligenza della parola Gerich, dico che questa è stata alcune volte dichiarata dai Pub.ci Rapp.ti nelle Investiture degl'istessi Feudi d'Abbiandra, e Ministeriali, siccome fra l'altre si leg in quelle dei Consorti di Fratina dell'anno 1367 17 7bre con queste parole espresse = usq. ad sanguinis exclusiue = e la Constituzione della Patria sotto la Rubrica 171 lo dichiara apertam.te, oltre chè non lascia di ciò alcun dubio l'interpretaz.ne fatta dall'Eccelso Consiglio di X fin l'anno 1556 22 Sett.re sopra la Giurisdizione dei Formentini di Cividale nella Villa di Craucredo: Ne lascierò di dire, per esser la voce Gerich Allemana, che così appunto ella sia stata altre volte interpretata dal Supremo Regimento di Gratz in contraditorio Giudicio fra il Capitano di Gorizia da una, et alcuni Giurisdicenti nei luoghi di

Bandan

.. Bandiera ... Tampiza, e Novella posta nel Carso dall'altra fin dall'anno 1580.

Per comprovazione delle cose tutte sud.e si consideri il modo col quale i Patri.i investivano gl'Abitatori, ed i Ministeriali della Giurisdizione col Garitto, il quale dimostra apertam.te quanto fusse ella diversa da quella del mero, e misto impero: Perciochè in simili investiture oltre l'espressione del Garitto si diceva = investivit per fimbriam sue Dunicq: = ovvero per Capucium = ne mai si vede in alcuna di quelle espresso altro modo d'investire.

Si aggiunge che in d.i Feudi d'Abitanza, e Ministeriali, se bene si chiamavano retti, e Legali, passavano però come abbiamo accennato di sopra anche nelle femine in difetto de maschi, siccome si vedono gl'essempi non solam.te al tempo de Patri.i mà doppo ancora, che la Patria venne alla divozione della Ser.ma Repub.ca, e ne appaiono le sentenze degl'Ill.mi Luog.ti, e dall'Ecc.mo Conseglio di 40., e ne sono dichiarazioni ancora fatte da S. Seren.tà ex certa scientia: Oltre ciò questa stessa qualità di Feudi solevasi già al tempo dei Patriarchi alienare in ragion di libero, e proprio, e si constituivano i Castelli stessi in Dote alle femine con la qualità della Giurisd.ne col Garitto: Anzi che ne appaiono note di vendite di quelli fatte ancor doppo de Patri.i, cioè doppo che la Seren.ma Repub.ca ha il Dominio del Friuli.

Mà quello che risolve affatto ogni dubietà, e che fà apertam.te cono: scere, che i Feudatarij d'Abitanza, e li Ministeriali, che avevano la Giurisd.ne col Garitto non potessero in virtù di essa essercitar quella col mero, e misto Impero oltre le considerazioni sopra

fatta, si aggiunge la decisione espressa dell'Imperad.^r Federico 2do fatta fin l'anno 1238 12 ott.^e sopra la espositione del Patriarca Bertoldo, per la quale espressam.^te si prohibisce sotto severissime pena à tutti li sopradi. Feudatarij della Patria, e dell'Istria l'essercitare alcun atto di Giurisdicione, dove s'ingerisse pena di sangue che spettasse al mero, e misto Impero: Onde si vede che se tal volta alcuno di loro tentava di dilatare la sua auttorità col fare alcuno atto spettante al mero Impero, era questo tale castigato dal Mariscalco del Patriarca, il quale solo aveva la suprema podestà in tutto il Patriarcato, che così particolarm.^te si lege esser stato osservato l'anno 1379 contro un Aquino di Varmo imputato di delitto di privato Carcere per haver fatto metter priggioni, e tormentati alcuni Contadini della sua Giurisdicione in sprezzo, e pregiudicio della superiorità del Patriarca, e contro la Consuetud.^e di tutta la Patria del Friuli;

E tanto per ora stimo bastare in questo luogo per informatione delle specie de Feudi retti, e legali, e delle qualità così de Feudatarij, come delle loro Giurisdizioni: Resta che brevem.^te vediamo à quali oblighi fussero essi tenuti alli Patriarchi così in tempo di pace, come di guerra; E per non tediare dico che gl' Abitatori erano obligati abitare loro, e suoi nei Castelli à loro concessi, e di custodirli come Ministri de Patriarchi, e di restituirli ad ogni suo piacere, ed ogni requisit.^e prontam.^te ammettere in essi li Castaldi, et altri Comessi dello stesso Patriarca, reparando, e reedificando quelli à loro proprie spese.

Li Ministeriali veram.^te avevano obligo de loro Ministeri ciascuno

ciascuno separatam.te espressi nelle Inuestiture, nelle quali si esprimeuano solam.te i Terreni, e Masi concessi per occasione di d.ti Ministeri: Nel tempo di guerra erano poi questi insieme con tutti gl'altri Feudatarij obligati à loro proprie spese di prestar il servizio Militare parte con Elmi, e Lancie à Cauallo, parte con Balestre similm.te à Cauallo, con quella quantità che era corrispon=dente ai Feudi da loro posseduti, sicome si uedono des=critti nei Rotoli antichi frà i quali se ne uede uno fatto l'anno 1327 nel tempo del Podestà Pagano, nel quale fù limitato il prezzo de Caualli con queste formali parole: statutum, et firmatum fuit quod Equus pro Elmo sit, et esse debeat ualoris centum librarum, et Equus pro Balestra sit, et esse debeat ualoris quinquaginta librarum denario=rum nou. paru., et quod unusquisq; paratus sit equis, et armis.

La quantità dei Caualli descritti nel sud.to Rolo fù in tutto al numero di Caualli 525 compresi quelli dei Feudatarij dell'Istria.

Questo è quanto che io hò potuto così in compendio, ed in ristretto rappresentare à V.S. Ill.ma circa le particolari qua=lità delle Specie del Feudo retto, e Legale, e quando ella si compiacerà di uedere la giustificaz.e delle cose, che da me sono state con ogni sincerità esposte mi esibisco prontissimo ad ogni suo piacere di mostrargli la uerità del tutto con scritt.e autentiche di publiche persone, e con le Dottrine, ed autorità de principali scrittori dè Feudi.

Mà prima che io faccia punto sopra la prima parte della

presente informazione parmi esser necessario, che ritorni all'altra specie di Feudi semplici, della cui origine ragionammo al principio, e che brevem.te io esplichi à V.S. Ill.ma le sue qualità proprie.

Onde Eà da sapere, che due sono le qualità del Feudo semplice, cioè Feudo Presunto, e Feudo Censuale.

Feudo Presunto si chiama in virtù della parte dell'Ecc.mo Senato de 29 Mag.o 1587 nella quale si dice che se fussero stati alienati beni dei Feudatarij Giurisdicionali, li quali fussero posti nella loro Giurisdizione (che però non fussero nominatam.te, e specificam.te descritti nelle Investiture) dovessero li possessori pigliare di essi beni le investiture, come di Feudi presunti per esser quelli posti nella Giurisdizione del Feudatario venditore, il che è stato sempre doppo osservato, e si continua ad osservare facendosi, e rinnovandosi le Investiture di quelli, come degl'altri Censuali sotto le pene di caducità.

Il Feudo Censuale veram.te è molto amplo, e consiste in molte e varie qualità di Censi, quali sono chiamati col nome di affitti, è Livelli, e questi sono pagati variam.te, cioè in specie di biade d'ogni qualità, di vini, di dinari, di cere, di specierie, di uccelli, e di animali quadrupedi.

L'essacioni di questi censi sogliono esser vendute dagl'Ill.mi Log.ti al pub.co incanto ogni tre anni, e queste sono le principali: Affitto di Corte, Gastaldia di Cividale, Gastaldia di Tolmezo, Gastaldia di Fagagna, e Capitaniato di Tricesimo.

sotto ciascuna di queste si comprende una quasi infinità di affitti, e Livelli, quali sono chiamati con nomi stravaganti, dei quali non si sà la vera Etimologia, ondè è

faticosa

facil cosa che si conservino ancora gli stessi nomi da Longobardi; dai quali furono instituiti.

L'affitto di Corte si vende senza alcuna qualità di Giurisditione, le Gastaldie, e Capitaniati si vendono con una qualità di Giurisdizione, la quale vien essercitata dalli loro Conduttori, quali perciò (oltre li affitti, e Livelli ordinari descritti nei libri delle loro Condotte) cavano l'utile di parte di tutte le Condanne pecuniarie, che vengono date alli Rei sotto le loro Giurisditioni.

Sotto l'affitto di Corte si comprendono l'essationi di altre Gastaldie, e Capitaniati, le Giurisdizioni dei quali vengono essercitate da particolari Famiglie, alle quali sono state concesse per privilegio dalla Ser.ma Repub.ca, e queste sono il Capitaniato di Aviano, e quello della Meduna, quello di Suffumbergo, e la Gastaldia di Sedeiano.

Il Capitaniato di Aviano fu concesso agl'Ill.mi S.ri Gabrieli Co: di San Polo, quali ne essercitano la Giurisdit.e mediante un loro Capitano col mero, e misto impero, senza però l'essatione de Censi, à quello sottoposti, i quali come si è detto sono riscossi dal Condutor di Corte, e senza aver voce in Parlam.to: sono però due voci per Aviano nel Parlam.to, l'uno de Nobili di Aviano chiamati con li Castellani, e questi non hanno ne Giurisdit.e, ne Feudo, ma la semplice voce; l'altra della Comunità di Aviano, che similmente hà la sola voce senza Feudo, e senza Giurisdit.e; Al tempo dei Patriarchi Aviano haveva una sola voce ed era il p.to chiamato frà gli Abitatori, e si soleva scrivergli

Castaldionibus, et habitatoribus Aviani.

Il Capitaniato della Meduna fù similmente concesso dalla Serenissima Republica agl'Illustrissimi Signori Micheli insieme con l'essatione dei Censi à quello sottoposti con obligo però di pagar alla Magnifica Camera Fiscale, ouero al Conduttor dell'affitto di Corte Ducati . . . all'anno, elleggendo gl'Illustrissimi Micheli un Vice=capitanio, il quale assiste alla sentenza, che sono fatte da quei Feudatarij, e riscuote certa parte di tutte le condanne: Meduna hà una voce in Parlamento frà le Comunità; Al tempo dei Patriarchi era frà gl'Abitatori nel terzo luogo, e se gli scriueua: Castaldionibus, et Abitato=ribus Metunae.

Il Capitaniato di Sossumbergo fù già dalla Serenissima Republica con=cesso alla Casa di Strassoldo con la sola Giurisditione senza l'essatione de Censi, mà doppo gli fù concessa anche questa per benemeriti di quella Casa con obligo di pagare un Ceroo solamente ogni anno alla Camera Fiscale: Al tempo dei Patriarchi era frà gl'Abitatori, e Ministeriali, e se gli scriueua: Habi=tatoribus, et Ministerialibus Sossumbergi.

Si comprende anco sotto l'affitto di Corte la Castaldia di Cadeano l'essercitio della cui Giurisditione semplice col Castaldo è par=ticolare della Casa Marina, dalla quale è posto à beneplacito il Castaldo; questo nò hà, nè hebbe mai voce in Parlamento.

Sono alcuni beni Censuali sottoposti all'affitto di Corte quali hanno ancora certa qualità di Giurisditione semplice, che viene essercitata da ciascun possessore di essi beni quali ponno liberamente esser alienati come gl'altri Allodiali e con la loro alienatione s'intende ipso iure alienata la Giurisditione

Giurisdittne, onde se li venditori volessero alienare solamte i beni, e ritenere la Giurisdittne lo potrebbero ciò fare, essendo qsta qualità propria spettante ai beni, ed privilegio concesso alle persone: Di questi ne sono partico=larmte nella Villa di Colorado di Prado contro li quali fù li mesi passati scritto à V. S. Illma dagl' Illmi Proveditori sopra Feudi acciò facesse intimarli, che come Giurisdicenti della sudta Villa dovessero nel termine di giorni 15. comparire al loro Magistrato per ricevér le Investiture delle loro Giurisditti, ed il simile le scrissero che far dovessero li Giurisdicenti di Sedeano.

Dal che manifestamte si scoprì, che li sudti Illmi Proveditori sopra Feudi non hanno havuta sin ora questa vera infor=mazione delle specie, e delle qualità dei Feudi, e delle Giurisdizioni di qsta Patria, onde sarebbe stata facil cosa, che se quelli della sudta Villa di Colorado di Prado, e quelli di Sedeano fussero comparsi al sudto Magistrato dei Feudi, dove si concedono solamte le Investiture col mero, e misto Impero, avessero potuto far cangiar la natura, e la qualità delle loro Giurisdizioni ed ottenere privilegio d'investitura che non hebbero mai.

Si aggiunge in oltre un'altra qualità di Feudi semplici, li possessori dei quali non pagano annualmte, come fanno gl'altri soprati censuali, affitti, o livelli, mà hanno essi il carico di militare in tempo di guerra conforme agl'obblighi de Feudatarj Giurisdizionali, es=sendo essi tenuti mantenér cavalli à loro spese

e soldati, siccome particolarm.te V.S. Ill.ma vede chiaro dai Roli della Milizia così della Città, come della Patria, nei quali sono essi descritti.

La materia dei Feudi semplici, ò Censuali è amplissima in questa Patria, perche si stende in tutti i Territorij sottoposti non solam.te alla Superiorità di V.S. Ill.ma, ma anco à quella di Ciuidale, di Sacile, e di ~~Conegliano~~ Caneva, ed hà bisogno di grandissima aplicatione per regolare li disordini, che sono stati introdotti con notabilissimo pregiudicio delle publiche Essacioni, le quali sono fatte, e si fanno ogni giorno difficoltose, anzi in gran parte inessigibili, onde quando non vi sia aplicato presto ed opportuno rimedio da sua Seren.tà con prouisioni, ed ordini conuenienti si faranno le difficoltà sempre maggiori, e si renderanno forse irremediabili.

Dà quando è stato sin qui fedelm.te, e succintam.te esplicato circa la Materia Feudale di questa Patria da V.S. Ill.ma riceuuta, e dall'Ecc.mo Senato Sommam.te desiderata hà ella potuto facilm.te comprendere quali, e quanti siano i pregiudicij, e gl'abusi introdotti nelle trasformazioni delle Giurisdizioni, e quanto necessaria sia la loro regolat.e, il che si conoscerà più chiaram.te dall'essame che si farà nella 2.da parte, quando però sia prima dalli Feudatarij fatta la presentacione delle antiche Inuestiture dei Loro Feudi, conforme gl'oblighi impostili da V.S. Ill.ma, poiche da quelle principalm.te dipende la uera intelligenza, e la interpretatione delle susseguenti.

Fra tanto io suplico V.S. Ill.ma, che per sua innata bontà si compiaccia di gradire. Vdine li 20 Xbre 1630

Diuotiss.mo et Vmiliss.mo Seruitore
Daniel Fabrizio Auocato Fiscale.
Da Cerrera

Da Lett.ᵃ dell'Ecc.ᵐᵒ Senato - 1636 - 15 Lug.ᵒ all'Illmo Fosca:
rini Luog.ᵗᵉ

Il Dottor Fabbrizio Fiscale di quella Camera intrapr.ᵉ già
con l'ordinaria sua prontezza, e virtù l'appara d'un libro
molto diligente nella Materia dei Feudi; e parte di esso
capitò qui con publ.ᵃ sodisfacione, e perche il servizio
si conosce dover riuscir grandem.ᵗᵉ utile, perciò è somma:
mente necessaria la sua compita perfezione ni commet:
tiamo di eccitare la sua dilligenza alla continuazione
dell'opera siche resti quanto prima veddotta al desiderato
fine, potendo esser certo che sarà gradito l'impiego
delle sue fatiche per qual vantaggio che ne può risul:
tare al Servizio pub.ᶜᵒ

Parte seconda.

La dichiarazione proposta da noi da farsi in q.ᵗᵃ 2.ᵈᵃ parte
sopra l'essame delle Investiture, per conoscere la vera
natura, e le qualità proprie di ciascun Feudo, e di cias=
cuna Giurisdizione dovrà versare sopra quattro capi
principali, sotto dei quali si comprendono tutte esse In:
vestiture, e queste sono le quattro formule d'Investi:
ture, le quali ai tempi dei Patriarchi erano solite
con diverse Clausole esser da loro concedute alli Feuda:
tarij di q.ᵗᵃ Patria, la intelligenza delle quali separa:
tam.ᵗᵉ esplicata farà conoscere facilm.ᵗᵉ quanto impropria
sia, e sia stata la sbrata rag.ⁿᵉ del mero, e misto impero
di quei Feudatarij, li quali nelle p.ᵗᵉ Investiture de loro
Feudi si mostrano nominatam.ᵗᵉ espressa la concessione di quella.

La Clausola della prima formola dell'Investitura era con mero e misto impero, e di queste ho io veduto solam.te le seguenti, circa le quali però non cade alcuna dubietà.

Del Vescovo di Concordia Investitura dell'anno-1332-27 Magg.o-

Dell' Abbate di Moggio Invest.a dell'anno-1396-12 Marzo.-

De Co: di Prata Investit.a dell'anno. . . . . -

Della Comunità di Tolmezzo Invest.a dell'anno-1395.-

Nella seconda formola diremo che era la concessione dei Beni in Feudo con la Clausola semplicem.te: iure recti, et legalis Feudi: e di queste le più antiche Invest.e io ho trovato fin ora esser l'infrascritte

Caminai Invest.e-1218-ult.o Nov.e-1359-2 Ag.to-

Savorgnano-1352.-

Strassoldo-1508-3 Marzo-

Melso-1278-1488-11 Mag.o-

Spilimbergo-1334-28 Ott.e-

Solumbergo-1349-ult.o Mag.o-

Prampero-1340-7 Marzo-1353-16 Sett.e-

Rivistagno-1253-12 Ag.to-

Sevi-1275-12[illegible]-1352-17 Feb.o-1421-19 Genn.o-1457-10 Ott.e 1476-6 Genn.o-

Attimis-1275-1296-12 ~~Magg.~~ Giugno-1353-25 Mag.o-

Arcano-1320-p.o Marzo.-

Fagagna Consorti-1331-16 Feb.o-

Santo Foca-1335-7 Marzo.-

Varmo-1356-3 Giugno.-

Manzano-1393-27 Sett.e-

Brazzano-1371-7 Sett.e-1457-8 Ott.e-

Nella 3.za formola era espressa la Clausola con concessione di Feudo di Abitanza, e di queste le più antiche Investiture ho trovato fin ora essere le seguenti.

Castel Pagano

Castel Pagano Investit.e - 1339 - 27 Feb.o

Buris - 1342 - 26 Ap.le

Tarcento - 1366 - 11 Giugno - 1389 - 14 Giug.o - 1396 - 13 Marzo.

Fagagna Consorti - 1396 - 10 Aprile.

Nobili di San Daniele - 1430 - 13 Mag.o

Sbroiavacca - 1448 - 13 Giugno.

Nella 4.ta formola erano conceduti i Beni in Feudo con la Clausola = iure recti, et Legalis Feudi cum Iurisdict.e = simplicem.te, o con un altro aggionto = cum Garritu, et Dominio = e di queste anche la più antica ho trovato sin ora essere le infrascritte

Toppo Investit.e - 1231 - 5 Giug.o - 1267 - 15 Genn.o

Melso - 1225 - 1314 - 6 Genn.o

Madrisio - 1389 - 10 Giug.o - 1478 - 13 Ott.re

Frattina - 1304 - 16 Xbre.

Brazzacco - 1364 - 7 Marzo.

Gemona - 1349 - 22 Nov.e

Arcano - 1373 - 9 Ag.to - 1457 - 8 Ott.e

Varmo - 1371 - 13 Nov.e

Panigai - 1396 - 13 Feb.o

Pers - 1332 - 11 Genn.o - 1565 - 29 - Xbre.

Strassoldo di Mortegliano - 1312 - penult.o Mag.o

Manzano - 1335 - 13 Ag.to 1393 - 27 Sett.e - 1403 - 2 Ap.le

Spilimbergo - 1338 - penult.o Marzo

Prampero - 1373 - p.o Ott.e - 1377 - p.o Ott.e

Castel Pagano, o Lorenzaga - 1334 - 24 Sett.e

Ragogna - 1389 - 17 Genn.o

Zoppola - 1405 - 23 Dicembre.

Torre Castello - 1307 - 19 Sett.e

Polcenigo - 1290 - 15 Lug.o

Cucagna - 1275 - 1389 - 15 Marzo - 1475 p.o Ottobre.

Strassoldo - 1509 - 17 Feb.° —
Moruzzo Arcoloniani - 1490 - 5 Sett.re —

Tutte le investiture delle sopra.d.e tre ultime formole hanno ultim.te senza distinzione cangiate le clausole, che erano p.a fra loro diverse, sicche à tutti li Feudatarij indifferentem.te è stato inserito nelle Investiture la concessione de Feudi con la Giurisdit.ne di mero, e misto Impero con podestà di sangue, et ult.o supplicio.

Nasce ora dubio se con giusta ragione abbiano essi Feudatarij potuto ottenere d.e investiture con la sopra.ta clausola, oppure se più tosto sia stata da loro usurpata con pregiudizio de pu=blici; e privati interessi la Giurisdit.ne con il mero, e misto Imp.o

Sopra di che per intelligenza di si importante materia dobbiamo breuem.te dichiarare le qualità proprie del Feudo retto, e legale, e quelle del Feudo d'abitanza, e poscia di quello, che significa il nome di Giurisdit.ne semplicem.te, et ultim.te spiegare la qualità della Giurisdit.ne col mero, e misto Impero, perciochè con la cognit.ne di questi particolari, come di principij neces=sarij più facilm.te potremo arrivare all'intelligenza della perfetta verità.

Dico dunq. che secondo le regole, e le Dottrine di tutti li Feudisti il Feudo è di due qualità principali: Uno si chiama Feudo proprio, e l'altro improprio, e degenerante.

Il Feudo proprio è quello che si dice Feudo retto, il quale da prima è stato conceduto per grazia, e per benignità del Prencipe, appo del quale rimane il diretto Dominio, e l'utile presso del Feudatario, che consiste in beni stabili, che passa nei descendenti Maschi in infinito, che non può esser alienato senza l'assenso del Prencipe, e che per questo il Vassalo è obligato prestar il giuram.to di fedeltà al suo Prencipe, et il

Servizio

Servitio personale, ne questo per sua natura hà alcuna qualità di Giurisdiz.ne

Il Feudo improprio, e degenerante si chiama quello, che non hà propria natura di Feudo, perchè passa tanto in Maschi, quanto in Femine, ed è obligato à certi determinati Ministeri, siccome si lege che erano già i Feudi chiamati di Guardia, Castaldia, Avocaria, ed Abitatione, e quelli che erano conceduti con espresse condizioni ò di accompagnar il Patrone, o di apparecchiare la mensa, ò di comprare li cibi per la Corte, o simili altri ministeri, li quali diffusam.te trattano li Feudisti, e questi anco non ebbero mai per sua natura annessa alcuna qualità di Giurisdiz.ne, onde io non so vedere con qual fondam.to di ragione possa alcuno affermare, che alle due qualità di Feudatarij cioè di Feudo retto, e legale semplicem.te, e di Feudo di Abitantia aspettasse pur minima qualità di Giurisdiz.ne in virtù delle loro prime Investiture.

La difficoltà consiste nel vedere se gli altri nelle Investit.re de quali era espressa la Clausola = cum Iurisdict.e, Banno, et Dominio = si aspettasse anco quella del mero, e misto impero.

Per intelligenza di che è da sapere, che l'amministrar Giust.a è qualità propria per natura, e per essenza solam.te del Prencipe, e degl'altri Signori è qualità accidentale: Questa amministrazione di Giustizia fù dagl'antichi Legislatori d.ta Giurisdizione, e perchè questa verssa circa due oggetti principali, che sono l'uno il Corpo, e la vita dell'Huomo e l'altro di beni esterni, divisero però li med.mi Legisla=tori in due parti principali il sud.o nome di Giurisdizione

chiamando l'una Impero, e l'altra semplice Giurisdiz.ne;
A quello diedero la podestà sopra la vita, e corpo dell'uomo, e questa veram.te vollero che havesse facoltà di giudicare li beni esterni, conservando, e con giusta bilanze distribuendo ad ogni uno il suo.

Alla Giurisditt. dell'Impero assegnarono pure qualità diverse, perciochè fù diviso in mero, e misto impero, e l'uno, e l'altro de quali divisero in sei gradi, cioè Maximus, maius, Magnus, parvus, minus Minimus.

Al mero Impero delli due primi gradi assegnorono la podestà assoluta del sangue, et ultimo suplicio significata nella spada suo proprio geroglifico, chiamandola perciò = Potestas gladij.

Al 3.zo grado = Magnus = diedero facoltà di bandire, e relegare, e questi tre primi gradi vollero che convenissero all'Ufficio Nobile del Prencipe propriam.te, il quale senz'alcun privato interesse, mà per solo, e puro zelo di Giust.a, per la quiete e benef.o de popoli esercita contro i delinquenti flagelli; e pene fino alla morte, leva la libertà agl'huomini con l'esilio, e con le relegazioni, condanna alle carceri, ai ceppi, ed ai remi i malfattori: Podestà in vero così grande e tanto stimata da tutti i Prencipi, che particolarm.te al tempo della Repub.ca Romana non ad altri era conceduta che ai Supremi Magistrati, che singolarm.te la dimostravano tale ne fasci con le scuri che dai Littori erano loro portate avanti, come proprie insegne, mentre per la strada li precedevano

Al 4.to, e 5.to grado del mero Impero concessero auttorità di castigar

Licenz.ole

lievem.te, che propriam.te si dicea = Modica coercitio = e
questa era quella qualità che spettava alla Giurisdiz.ne sem=
plice, come per legge è deciso.

All'ultimo grado cioè = Minimum = diedero facoltà d'impor
pene pecuniarie, ed è propriam.te quello, per quod mulcta
pecuniaria imponitur.

Il misto hà similm.te gl'istessi gradi: Il p.o, e 2.do Maximum, et
Maius = si aspettano solam.te al Principe, e versa circa il
conceder la restitut.ne del tempo per Lettere; ò per esser am=
messo à difendersi non ostante la sentenza, ò nell'assolver
altre suppliche straordinarie.

Il 3.o, et il 4.to, che sono detti = Magnum, parvum = versano circa
le cognizioni piene delle cause, come per esempio con=
ceder ad alcuno il possesso, restituir in integrum, levare
altri dal possesso sotto pene reali, e corporali; inter=
por l'autorità alle alienazioni, alle transatt.i, e simili.

Il 5.to, e 6.to grado del misto Impero, cioè = Maius Minimum =
conosce sumariam.te certe contese di lieve consideraz.ne
nelle quali non si riceva piena informaz.ne delle cause.

La semplice Giurisdiz.ne altresì hà li med.mi sei gradi; ed è q.lla
che è esercitata dal Giudice Mercenario nelle cause che
versano fra persone private: Quella del p.o, e 2.do
chiamata = Maxima, Maior = versa circa cause di grave
giudicio, cioè nel conoscere lo stato, e la condizione
degli huomini, se sono liberi, o di condiz.ne servile, e q.lle
cause nelle quali si tratta dell'onore, ò della fama
degli huomini, e versa similm.te circa la cognizione delle
condanne civili, e in caso che alcuno non avendo beni
fusse condannato nel corpo

Quella del 3.° grado di = Magna = verta nell'aver facoltà di giudi=car cause oltre la sum̃a di £300. La 4.ta detta = Parva: può giudicare fino alla sum̃a di £300. La 5.ta, e 6.ta detta = Minor, minima = dette anco Arbitrarj ri hanno certa regola per esser di lieve considerazione.

In due maniere si aquistano le Giurisdizioni, ò con titolo di Privilegio, ò con Investitura espressa da chi hà auttorità di concederla, ovvero con una lunga, e non mai interrotta permissione del Principe, la quale hà forza di privilegio, e si dice esser titolo presunto: Quando consta del titolo certo la presunzione non hà luogo, perche la presunzione cede alla verità.

Ora che habbiamo dichiarati li soprascritti termini, come fon=damento del nostro disposto, dobbiam esaminar la ques=tione circa le Investiture nelle quali era espressa la Clausola = Iurè recti, et legalis Feudi cum Iurisdict.e sem=pliciter, e con l'altra giunta = Arbitrio, et Dominio = sopra delle quali per facilitar maggiorm.te l'intelligenza vedremo separatam.te tre cose

La prima, e principale sarà sopra la concessione = cum Iurisdict.e simpliciter.

La seconda, e la terza verserà sopra l'interpretazione del Arbitrio, e del Dominio.

Circa la prima se con la concessione di Giurisdict.e simpliciter fatta s'intendesse concesso il mero, e misto impero, è stata frà Giuraconsulti grandissima discrepanza, anzi si può dire propriam.te sia stato frà di loro un conflitto di trè contrarie opinioni: Percioche altri hanno af=fermato che = concessa Iurisdict.e etiam merum, et mixtum Imperium concessum videatur. Altri hanno negato sostenendo

ché per

che per simile concessione s'intendesse la semplice Giu=
risdizione Civile solamente escluso il mero Impero.

Altri veramente hanno tentato di conciliar insieme le suddette contrarie opinioni con diverse distinzioni, e come che sembra ad alcuni che la più comune opinione dei Dottori sia quella che sostiene la parte affermativa dell'inclusione, ad ogni modo però quei medesimi Dottori convengono anche concordamente in una limitazione, cioè che la medesima opinione s'intenda aver luogo, quando non vi sia in contrario giusto fondamento di ragione che persuada à dover restrin=
gere la interpretatione della concessione della Giurisdizione Civile semplicemente, il che dicono essi si comprende dall'intelligenza della predetta investitura, la interpretatione della quale secondo li medesimi dipende assolutamente dal conoscere, e penetrare qual fosse la volontà del Principe, dal quale fù conce=
duta la prima Investitura.

E perciò fare fondatamente à due principali considerazioni ap=
poggiano, come quasi propriamente à due Cardini la vera intelligenza della mente, è della volontà del Principe:
L'uno di questi è il solito, l'altro è il verisimile:

La considerazione circa il solito, dicono i Giureconsulti deve vertere sopra la consuetudine così del luogo dove fu=
rono concedute le Investiture, come anco degl'altri luoghi, dove simili concessioni solevano esser fatte

Mà perche sotto tutti i Maggiori Principi d'Europa si vede esser stato osservato, che la concessione del Feudo fatta cum Iurisdictione comprendesse solamente la semplice Giurisdizione Civile intendo io in questo luogo riferire primieramente

le dichiarazioni fatte dai med.mi Principi, perche possa da questa intelligenza venirne più facilm.te in cognizione della volontà dei Patriarchi nelle concessioni delle Investiture dei Feudi del Friuli.

E per degno principio apporterò l'essempio della Repub.a Romana nel tempo che ella dava le leggi à tutto il mondo, per legge della quale era espressam.te terminato che nella concessione di Giurisdittioni fatte à private persone non s'intendesse compreso il mero Impero, il che fù dichiarato dal Giureconsulto Legislatore con queste formali parole = Mandata Iurisdict. privato etiam imperium quod non est merum videtur mandari, quia Iurisdictio sine modica coercitione nulla est = dalle quali parole si comprende sensibilm.te che il nome di Giurisdit.e semplicem.te concessa non contiene in se il mero Impero, così anco manifestam.te si conosce che à quella si aspetta la qualità del quarto, e 5.to grado.

E passando dalla Repub.a Romana alla Maestà Cesarea, e alla pratica di quella Corte, dico che la Concessione di mero Impero, la quale suol esser fatta da sua Maestà ai Feudatarij, viene espressa nelle Investiture con clausola, che nominatam.te significa la podestà del sangue siccome attesta Andrea Gail Giureconsulto Allemano Consigliero della Maestà Cesarea con le sottos.te formali parole = singulariter notandum est pro Nobilibus Germaniae, qui imediate Imperatorem recognoscunt, et ab eo merum Imperium accipiunt, Germanice = Das Balss Gericht oder Blutban = le quali nel nostro Idioma dicono = con ogni Giurisdizione

etiam del

etiam del sangue: sicche non basta la semplice parola = Larribl = che suono lo stesso che Feudum, e giuris dizione, ma si ricerca anche l'aggiunta dell'adiettivo = Balff = che significa ogni, e di quella di = Oder Blutban = cioè anco di sangue, la quale propriam.te esprime il mero Impero.

Facendo poi passaggio alla Maestà Cattolica dico che nel Regno di Spagna il mero Impero fu sempre in molta veneratione, e con grandissimo riguardo concedutto solam.te in occasione di segnalate attioni fatte da Vassali in beneficio del Regno in tempo di pace, e di guerra. La sua concessione però se non appare no= minatam.te nell'Investiture non s'intende già mai compresa sotto senso di parole generiche, et ambigue siccome rifferisce Pietro Nunez Iureconsulto Spagnuolo in un trattato che egli fà de exequendis mandatis Regum Hispa= niarum, dicendo = non confusa, aut indeterminata verbo= rum congerie, vel formula transfertur, sed speciali et expressa denominatione concedi necesse est.

E lo stesso Dottore attesta, che la opinione de Dottori Legisti è in quel Regno ributtata, soggiongendo perciò = et licet attenta dispositione Iuris communis crebrior, et communis sententia sit, quod concessa sponte, vel modo proprio Iurisdict. veniat merum imperium, tamen hodie iure nostri Regni, prima opinio verior videtur, attenta dignis= sima dispositione text: in lib: 15 de las Donationes, lib. 6 ordinamentorum: ex quo colligitur verba concessionis debere inspici non attenta ~~[illegible]~~ illa

distinzione, quã Bartol. adnotat in l. imp. cos. ff. de acquir. rer. domin.; e perciò soggiunge anco il med.mo Autore in lingua spagnola = Estos Señores de Vassallos non tiennen cessa Jurisdition, ne se ne la da per ley, si no la que monstraran por titolo.

Nel Regno di Francia sono tre gradi di Giurisdizione, cioè Alta, Media, et Infima, ed alcuni vi aggiungono anche il quarto la Feudale. Il mero Imperio spetta alla Giurisd.ne Alta solam.te; La media giudica i delitti di ogni sorte di persone, la pena però de quali è limitata, ne può eccedere 60 soldi. E l'infima giudica fino alla stessa summa di 60 soldi, mà però si restringe in giudicar solam.te le persone sud=dite, e non altre.

E però da notare singolarm.te che se bene quelli che hanno la Giurisd.ne Alta esercitano il mero Imperio, la loro autto=rità è però limitata nel detto esercitio, siche non puono essi ingerirsi in giudicare casi di omicidio, di Ratto, d'In=cendio, o di altri delitti gravi, la cognizione dei quali è riservata con termine privativo ai Giudici Regij solam.te, siccome attesta il Papiano Giureconsulto Francese con le seguenti formali parole = Nam Iudices dominorum me=rum Imperium habentium non possunt cognoscere de omnib.s, veluti de omicidio, raptu, incendio, et alijs casib.s Regijs nuncupatis, quorum cognitio tributa est privative Iudicib.s Regijs, exclusis Iudicib.s Castellanis.

Nel Regno di Napoli, mentre questo era dominato dai propij Re, solevano questi concedere Feudi à diverse qualità di persone nobili con Giurisd.ne, e con titoli cospicui di Baroni, di Conti, di Marchesi, di Principi,

ma se bene

ma bene nell'Inuestit. era aggiunta la Clausola = cum Iurisdict. = in essa però non s'intendeua compresa la concessione della Giurisdit. Criminale, ma la semplice ciuile solam.te, et il simile osseruauasi in quei tempi nel Regno di Sicilia, siccome attestano due Giureconsulti grauissimi di quei paesi, Andrea d'Isernia chiamato l'Auriga, ed il lume di tutti i Feudisti, e Marino Freccia dottissimo, e à quello non punto inferiore, il quale dice queste parole = potestas, et auctoritas cognoscendi de causis meri Imperij pendet à nutu Regis, qui solus habet ius gladij in Regno: Per comprouat. di che il med. Freccia riferisce particolarm.te che Carlo p.o Nono Re di Napoli, il quale ascese alla Dignità Regale l'anno 1265 concesse in que tempi in Feudo à Carlo suo unigenito figlio la Città di Salerno con titolo di Principe, e con la giunta di molte terre, Castelli, e Città al detto Principato annesse, mà però non gli concesse col feudo, che la semplice Giurisdit.e Ciuile, eccetto che nella sola Città di Salerno, nella quale p. la dignità del titolo di Principe volle concedergli ancor la Giurisdit.e Criminale, quale però ristrinse dentro i muri della Città solam.te, e afferma detto Marino Freccia di auer esso veduta l'Inuestitura, et il priuilegio del sud.o Feudo, quale dice egli, ritrouarsi nell'Archiuio di Napoli, soggiungendo il med. Autore, che questa simil forma d'Inuestit. era solita, ed ordinaria nelle concessioni dei Feudi, e delle Giurisditt. in que tempi.

Ecco dunque giustificato, che secondo la consuetudine di tutti i maggiori Principi d'Europa nella concessione de Feudi con Iurisdiz.ne non s'intendeua già mai concesso il mero Impero, che è la Iurisdit.ne Criminale, mà la semplice Ciuile solam.te

Ora vediamo se in que tempi med.mi, essendo stati da Patrieli conceduti i Feudi con la Iurisdit.ne sotto le stesse formule d'Inuestiture fusse da loro conceduta altra Iurisdit.ne che la Ciuile [illegible] sarebbe stato per auentura cosa quasi mostruosa il credere che tanti Principi per stati, e per Regni, e per Imperi superiori di condizione, e di dignità ai Patriarchi auessero in que tempi conceduto Feudi con titolo di dignità di Baroni, di Conti, di Marchesi, di Principi con la semplice Iurisdit.ne ciuile esclusoui affatto il mero Impero, e che all'incontro il Patriarca se bene Principe libero, e non già Feudatario della Corona Imperiale, siccome erroneam.te è stato da alcuni Castellani nelle Inuestiture inserito all'Ill.mo Officio de Feudi, ristretto però di stato, sicche in riguardo di quelli si poteua più tosto chiamar Vassallo, auesse fatta così poca stima del mero Impero.

Mà per venir facilm.te in cognicione di questa verità dob=biamo primieram.te supporre per fondam.to certo, che non poteua alcun Feudatario di questa Patria esserci=tare alcuna autorità nel giudicare nel Ciuile, o nel Criminale, se non quando appariua essedli stato nell'Inuestiture con priuilegio espresso da principio conceduto, ouero con particolare, e speciale licenza et autorità de Patriarchi permesso. Questa verità si vede attestata da Odorico Cancell.re de due Patriarchi

Lodouico

Lodovico, è Marquardo, per comandam.to de quali aven=
do egli l'anno 1360 compilato in un memoriale
ristretto, mà però distinto tutte le ragioni, e Prerogative
spettanti in que tempi ai Patri.ti tanto in temporale,
quanto in spirituale, in quello particolarm.te spiegò
anco la vera intelligenza della Investitura, e dichiarò
espressam.te qual fusse stata la mano, e la volontà
certa dei Patri.ti nelle concessioni delle Giurisd.ni, avendo
egli perciò lasciato scritta la seguente nota = Notandum
est etiam publicaque notorium existit, quod in Civitate
Aquilejæ, nec non in Terris Utini, Civitatis Austriæ,
Glemonæ, Venzoni, Tulmetij, Montis Falconi, Portus
gruarij, S.ti Viti, Sacelli, Metunæ, Coborizij Patriæ Foroj,
nullus habet, vel extendere potest in Civilib., vel Cri=
minalib. aliquid nisi quantum de speciali privilegio
vel licentia, et authoritate Memoratorum Patriarcham
obtinere possunt.

Per corroborat.e di questa nota vedasi la decisione dell'
Imperador Federico 2.do fatta Grecadent.te circa l'anno
1238 sopra la Indolenza del Patri.ca Bertoldo contro
quei Feudatarij, i quali in quel tempo havevano
usurpato il mero, e misto Impero nella quale sono
inserte queste formali parole = De Criminalib. causis
furtis, fustigationib., vel similib., quæ ad Judicium
sanguinis pertinent, vel merum mixtum imperium
sapiunt, cognoscere, vel temere se intromittere sine
dicti Patr.cæ indulgentia, vel mandato non audeano

Sed tantum idem Patria, et officiales sui, qui ex auctoritate ordinaria Iurisdictionis locus, et vice sua durante, et quando dictam Iurisdictionem exerceant, punire debent.

Quindi perciò vediamo, che con due volte fu castigato dal Ministralito del Patria un Atquino di Varmo, cioè 1374, e 1402 per delitto di privato Carcere, perche si avesse egli fatto lecito di far carcerare, e tormentare alcuni Condadini della sua Giurisdizione; operatione giudiciale alla superiorità del Patria, e contro la Consuetudine di tutta la Patria del Friuli, dalle quali parole si comprende, che secondo la Consuetud: della Patria l'esercitare atti spettanti al mero e misto impero non era permesso, che a quei soli Feudatarij nelle investiture de quali era la concessione nominatam: specificato.

E acciocche più chiara apparisse la volontà certa de med: Patri nella concessione dei Feudi con la qualità di Giurisdizione, voglio che ciò si conoscesse con evidente dimostratione oltre la espressione delle parole, e delle Clausole diverse, anco nelle forme diverse della Investiture, e nel modo della concessione, perciochè sapevano essi benissimo esser assioma certo di ragione secondo le regole Feudali, che dalla forma delle Investiture si conosce qual ragione spetti al Vassallo nei Feudi; e perciò si vede che quando concedevano il mero misto impero, facevano prima di esso la specificaz: con parole espresse, e poscia nell'atto della concessione visibilm: mostravano quella podestà del sangue che concedevano al Vassallo mediante la spada nuda, e la Bandiera rossa, il qual

modo, e

modo, e forma d'investitura era in quei tempi osservato anco dagl'altri Principi per espressione di suprema Po=
destà; di che particolarm.te si vede l'essempio nella
concessione che fece Clemente 4.° Sommo Pontefice
del Regno di Sicilia à Carlo p.° nono Re di Napoli l'anno
1266 = siccome riferisce Marino Freccia.

Ne si deue tralasciar di considerare la diversità anco dei
nomi, coi quali volsero i Popoli chiamare i loro Vassalli
particolarm.te nei Parlam.ti, e nelle pub.e scrit.e, essendo=
che, come dicemmo nella p.a parte, altri erano detti
Liberi, altri Abitatori, altri Ministeriali; onde con
la diversità di questi nomi è cosa certa che si dinota=
vano le diversità, e le differenze, che erano frà la
natura, e le qualità de loro Feudi, e della loro Giuris=
dizioni, perciò che secondo le leggi Feudali superflue sareb=
bero state per altro le diversità dei nomi de Vassalli.

E se bene furono cangiati poscia detti nomi in quello di
Castellano, non perciò hanno potuto acquistar maggior
prerogativa mentre la mutazione dei nomi non muta
l'essenza, e la natura delle cose antiche: Il nome di
Castellano nel Regno di Francia è differente affatto
da quello di Barone, perche non si può chiamar Barone
quello che sotto di se non habbia quattro Castelli, la Giu=
risdit.e de quali nel detto Regno è nel Civile ~~~~
semplicem.te, e questa limitata fino à soldi 60 = siccome
attesta Giovanni Papponio Giure Consulto Francese negl'
Arresti di Francia, il quale anco soggiunge, che nel detto

Regno li Castellani sono di due qualità, cioè altri, i quali riconoscono i loro Feudi immediatam.te dalla Maestà Regia, et altri, i quali sono Feudatarij dei Baroni, ad ogni modo però afferma egli, che tanto gl'uni, quanto gl'altri hanno la Giurisdizione di una med.ema qualità limitata fino à soldi 60 e questa è cumulativa, e non privativa alli Giudici Regij, e ciò viene da lui dichiarato con queste formali parole = Castellani ab omni quo fuerunt, qui de causis civilibus ad LX solidos usque cognoscerent, quod lane summa superabat agebatur coram Judice Legum sciente, quinimo super sudicta limitata cognitione ubiq. quaestioni locus erat = e questa limitata auttorità di giudicare fino à 60 soldi ha molta convenienza con quella del Garito limitato dalla Constituzione della Patria alli 40 danari Aquileiesi.

Da tutte le sopradette considerazioni parmi che resti mirabilm.te provato, che la mente dei Padri nella concessione delle Giurisdizioni semplicem.te fatta nelle investiture non fusse mai di comprendere il mero, è misto impero, siccome abbiamo anco veduto esser stata certa, ed indubitata la volontà di tutti i maggiori Principi d'Europa in quei tempi, che per simil forma d'investitura s'intendesse concessa la semplice Giurisdizione civile solam.te

Resta che ora brevem.te faciamo le considerazioni sopra l'interpretazione del Garito, e del Dominio: onde è da sapere che Garito è parola Allemana, ma corrotta in luogo di Garith, la quale significa Giudicio, ò Giurisdizione, siccome

è notorio

è notorio à chi hà intelligenza di quella lingua, onde tanto bastava dire = cū iurisdict. = ovvero tralasciata la parola = iurisdict. = dire semplicemente cū = Larrike, che haverebbe havuto l'istesso significato, essendo havuto, e Giurisdizione sinonimi, la multiplicatione de quali non hà potuto alterare la sostanza, e la natura della Giurisdizione.

Il che chiaram.te anco si comprende dalla Interpretatione data nel Parlam.to, dove fù ufferinata la Constituzione della Patria, doppo che ella venne sotto questo felicissimo Dominio, la quale interpretatione fù magg.te corroborata poscia anco dall'Eccelso Consiglio di X – l'anno – 1556 – 22 Sett.e contro Formentini di Cividale, siccome habbiamo anco accennato nella p.a parte, onde vi è la legge, vi è l'interpretazione del Principe, non vi hà occasione alcuna di dubitarne.

E qui anco mi giova ripetere la Dottrina di sopra allegata di Andrea Gail Giurecconsulto Alemano, il quale attesta che la espressione di mero impero in quell'idioma si fà con la Clausola che significa la podestà del sangue oltre la parola Larrike; E perche mi persuado che tanto possa bastare sopra questo particolare mene passo all'altra consideratione sopra l'interpretazione della parola Dominio.

E veram.te pare che questa parola Dominio altro con signi=ficato molto amplo, che comprenda in se un ampio altra di Giurisdizione, ed in consequenza anco il mero misto impero; ad ogni modo però se si considera la natura

dei Feudi, ai quali fu aplicata la Giurisdizione in Dominio, si vedrà manifestam.te che volevano i Publici intendere il dominio utile dei Feudi, e non già concedere una signoria pienissima, siccome la esercitano i Feudatarij: Ed è gran differenza secondo le regole Feudali, che nelle Investiture sia conceduta la Giurisdizione = in dominium =, ovvero che sia conceduto il Feudo, = cum Iurisdictione, et Dominio = Perciochè nel p.o caso quando è conceduta = in dominium = s'intende la concessione della Giurisdit.e in proprietà, e con ogni ampiezza; mà nel 2.do caso s'intende in utile dominio semplicem.te. Hanno la Giurisdizione = in dominium = quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali riconoscono semplicem.te la superiorità dell'Imperatore, o di altro Principe grande, siccome sono per esempio in Italia li Duchi di Modena, quello di Parma, ed erano già quelli di Ferrara, ed Urbino, i quali sebbene sono sotto la Superiorità di altri Maggiori Principi, hanno però il dominio assoluto, che propriam.te è detto Signoria, e nei loro stati esercitano la med.ma podestà, che qualsivoglia altro maggior Principe esercita nel suo stato: Mà li Feudatarij del Friuli, e gl'altri che riconoscono li Feudi = cum Iurisdict.e, et dominio = hanno semplicem.te il dominio utile, ed in quanto che essi vogliono interpretare il dominio per Signoria, è interpretazione affatto impropria, siccome appunto dice Marino Freccia parlando di simili Feudatarij nei Regni di Napoli, e Sicilia. Ma per magg.r denotare l'improprietà così della parola Dominio che s'intenda per Signoria, come pur la parola Giurisdit.e che s'intenda mero misto Impero passiamo alla conside=razione del verisimile, la quale leverà ogni dubietà

Perciochè

Perciochè è cosa notissima comprobata da infinite scritture publiche, che i Castelli, et altri Feudi possedut: dai Feudatarij al tempo de Patriarchi solevano da quelli esser alienati à loro piacere senza licenza, ò scienza de Patriarchi, constituendoli tall'ora in dote alle figlie, e tall'ora vendendoli ad ogni condizione di persona, e gl'Instrom.ti di simili alienazioni si diceva = cum dominio, Garritu, et Iurisdict.e = e soggiungevasi anco la Clausola = iure proprij = tall'ora assolutam.te, e spesso: si proprium iure proprij, si Feudum iure Feudi = e di questi ne sono infiniti essempi, frà quali mi giova annovare gl'infrasti

1347 - 20 Xmbre: Instrom.to di vendita di una porz.e del Castello di Mels con alcuni Masi = Iure proprij cum Garritu, Advocatia, et Dominio.

1365 - ulo. Genaio = Instrom.to di vendita di un'altra porz.e del Castello di Mels = cum Garritu, et dominio, et alijs quibuscumq. onerib., et Iurisdictionib.

Il simile si vede del Castello di Brazzà, venduto l'anno 1403 - 12 Ag.o = Del Castello di Madrisio venduto l'anno - 1374 = 29 Marzo = e 1381 - 4 Nov.e -

Del Castello di Pors venduto dalla Comunità di Gemona l'anno - 1410 - 23 Ott.e

Del Castello di Ruinsbagno venduto l'anno - 1287 - 13 Ag.o

Del Castello di Valvasone venduto l'anno - 1281 - 8 Mag.o

Del Castello di Prampero venduto l'anno - 1333 - 16 Sett.e

Del Castello di Attimis venduto l'anno - 1352 - 11 Ag.o

Del Castello di Soriano venduto l'anno - 1347 - 12 Xmbre

~~E tutte~~ le sopradette vendite furono fatte con la Clausola sopra.ta, overo, si Feudum iure Feudi, si proprium iure proprij

Sopra di che applicando la considerazione dico, che non è verisimile, anzi pare che sij affatto impossibile, che la Giurisdizione col mero, e misto Impero spettasse ai sopradetti Castelli, o simili beni Feudali, e che potessero esser alienati senza licenza del Principe = Iure proprij = overo con dubio che fussero ò nò Feudali: mentre è cosa certissima, che non può alcuna persona arrogarsi l'auttorità d'esercitare alcun atto di Giurisdizione dove si tratta massime di giudicare le sostanze, e le vite degli huomini in Civile, e Criminale perche = naturaliter omnis Iurisdictio penes Principem residet, et in cæteris hominibus est qualitas accidentalis, quæ etiam minima non pōt haberi nisi à Principe = Anzi che dice la legge = privatos homines si pro potestate, vel magistratu se gerant, lege Iulia maiestatis teneri.

Il principal fondamento sostanziale del Feudo è la fedeltà del Vassallo, la quale consiste in due cose, cioè nel difender il Principe, e nel conservar li beni Feudali, per la qual cagione è prohibito al Vassallo il potterli alienare senza espressa licenza, ed assenso del suo Principe.

Or dunque chi non comprende quanto sia inverisimile, anzi secondo la ragione impossibile il dire che la Giurisdizione col mero, e misto impero, con podestà di sangue, ed ultimo supplicio con ragion propria spettasse à persone private, ò con dubio che fusse ò nò Feudale? E chi potrà giammai persuadersi che la parola Dominio nella sopradetta vendita espressa significasse signoria, e non Dominio utile, mentre quello allora si era come ragion propria e iure liberi venduto, o in altra maniera alienato?

sono

sono termini che dalla ragione non sono ammessi; e che implicano frà di loro manifesta contradizione.

Onde ripigliando le considerazioni da noi fatte, e applicando l'animo alle dignità del nome di Giurisdizione, e poscia alle tante distinzioni del mero, e misto impero, e della semplice Giurisdiz.ne, unitam.te alle regole della ragion commune, e Feudale; alle Consuetudini di tutti i maggiori Principi d'Europa, alle diverse formole d'investiture solite conceders dai Patri, alle dichiarazioni fatte contro li Feudatarij del Friuli, alle qualità dei loro Feudi, alle diversità dei nomi, e finalm.te al modo col quale solevano essi alienare i Castelli con la Giurisdiz.ne col Dominio come di ragion propria, e senza licenza del Principe, così comprende manifestam.te, che non fù mai senso, ne volontà de Patriarchi di conceder quella Giurisdizione ai Feudatarij, la quale è stata da loro essercitata, da poi che la Patria venne sotto questo felicissimo Dominio, e che poscia ultim.te è stata dichiarata con amplissime clausole nelle Investiture da loro ottenute nell'Ufficio Ill.mo de Feudi.

Per le quali cose tutte si comprende, e si conchiude, che sia certa l'usurpatione della Giurisdizione col mero, e col misto Impero fatta da quei Feudatarij, nelle prime Investiture dei quali non appare quella esser stata nominatam.te specificata.

Fino à questo segno io haveva fatto pensiero, che dovesse bastare la dichiarazione di questa prima parte, mà havendo io considerato, che la verità non può essere

perfettam.te conosciuta senza risoluere li contrari, li quali sogliono tal uolta rendere gl'animi dei Giudici sospesi, e dubiosi, in quella guisa à punto, siccome dice il Filosofo, che auiene à coloro, che non sanò à qual parte piegare; hò stimato però necessario per mag.te stabilire la sopradetta conclusione, di rimouere in questo luogo ogni obbietto, prima di passare alle altre due propositioni da me intraprese à spiegare per compim.to dell'opera, il che farò con ogni breuità col risoluere in sostanza quelle contrarietà, le quali sembrano essere le più essentiali, e col portare le loro risolutioni con ragioni facili senza moltiplicar parole, e discorsi superflui.

Primieramente dunque io uedo farsi una oppositione d'una comune opinione di Dottori, siccome habbiamo detto di sopra, li quali hanno affermato, che quando dal Principe è conceduto un Feudo = cum Iurisdict.e = s'intenda anco col mero, e misto impero per una ragione unica da loro considerata, che il nome di Giurisdit.e in genere comprenda in se il mero, e misto impero, come sua specie, e che douendosi le gratie del Principe interpretar ampiam.te, concludono perciò, che la concessione si debba estender à tutte le specie, che sotto nome di Giurisdit.e sono contenute.

La 2.da pare che stringa mag.te, e questa è una prescrit.e non solam.te di trenta, ò quarant'anni, mà di tempo immemorabile, e che eccede la centinaria, contro la quale non è legge che ammetta la restitutione del tempo, e giudica non tanto ai particolari interessi, mà ai publici

publici del Principe, e à quelli della Chiesa stesse; le
quali hanno privilegij amplissimi.

3.zo pare anco che sij da dubitar la Decisione dell' Ecc.mo Sen.to
fatta l'anno 1436 9 Mag.o, per la quale vien dichiarato
che quando occorerà alcun caso Criminale nelle Giurisdit.ni
d'alcun Prelato, Castellano, e Comunità della Patria, la
cognitione di quello debba spettare alli med.mi Giurisdicenti.

4.to Danno mag.r forza alle oppositioni le altre due decisioni
dell'anno 1545 15 Feb.o, e 1547 22 Ag.to fatte in Giudicio
frà li Ambasciatori del Parlam.to da una, e quelli della
Città di Udine con l'Avvoc.r Fiscale dall'altra, nella q.le
fù dall' Ecc.mo Senato espressam.te terminato, che fussero li
Feudatarij conservati in quelle Giurisdit.ni, et antiche con-
suetudini, nelle quali erano stati sin à quel tempo.

Si aggionge per 5.to la parte 1587, con le Investiture otte-
nute in que tempi dagl' Ill.mi Proved.ri sopra Feudi.

Finalm.te per 6.o si oppone, che le ultime Investiture otte-
nute l'anno 1620 furono concedute con un pre-
cedente rigoroso esame di tutte le ragioni dei Feudatarij
onde pare, che si debbano, ne possano essere con
giustizia retrattate.

Queste sono le oppositioni, le quali in universale riguardano
l'interesse di tutti i Feudatarij: Pare anco che vengano
considerate alcune altre da particolari Giurisdicenti,
ma sopra queste io non intendo di stendermi con
particolari risposte in questo luogo, ma se mi sarà
comandato, lo farò poscia facilm.te con altra occasione.

Tutte le sopradette oppositioni, e ciascuna per se stessa sembrano, non si può negarlo, molto valide, et efficaci; mà però se col proprio termine di ragione sono considerate appar chiara la verità in contrario.

E cominciando dalla prima, che à prima faccia pare una machina inespugnabile, mentre viene apportato essere la più comune opinione de Dottori, che nella concessione fatta dal Principe d'un Feudo = cum Iurisdict.e = s'intenda la concessione col mero, misto impero: dico che nel presente caso de Feudi, e delle Giurisdicioni del Friuli la detta opinione de Dottori non può aver luogo, e deve essere stimata poco valida la ragione da loro considerata, perche questa resiste all'espressa mente, e volontà del Principe, che concesse le investiture, e perche alla opinione dei Dottori è contraposta la decisione espressa di tutti i Principi, li quali nel presente caso specialmente devono esser anteposte à queste opinioni di Dottori siano state, quando ancho la ragione non favorisse il senso de Principi, la volontà de quali fù sempre stimata per rag.e nella concessione de Feudi, nella quale secondo le regole insegnate da tutti i Giureconsulti propriamente = stat pro ratione voluntas =.

Mà per discorrer ancho sopra la rag.e fondamentale addotta da alcuni Giureconsulti in contrario, dico primieramente che contro di loro hanno disputato, e sostenuto opinione diversa frà gl'altri gl'illustrissimi Giureconsulti. Baldo, Angelo, e Giasone, li quali asseverantem.te afferiscono che nella concessione fatta dal Principe del Feudo = cum Iurisdictione = semplicem.te, non s'intenda concesso il mero, e misto impero: Secondariam.te dico, che

la ragione

la ragione considerata in contrario, cioè che le gratie dei Principi si debbano ampiam.te estender, fondata per auentura, perche la volontà degli Huomini si dimostrano e con parole espresse, e con interpretatiua estensione, e perche è una stessa la virtù del tacito, e dell'espresso: Dico che la regola sopradetta, è ragione considerata non può essere addattata al caso della concess.e delle Inuestiture, nelle quali il Principe non presta solamente l'assenso, nel qual caso ha luogo la regola, che par esse virtus taciti, et expressi = ma concede esso podestà di giudicare, che è cosa diuersa dal semplice assenso, nel qual caso è regola certa di ragione, che non basta il tacito consenso, ma è necessaria la concessione espressa, sicome anco la stessa rag.e insegna, che quando in alcuna attione si ricerca la licenza di chi può concederla, non si presume già mai concessa per tacito consenso, ma deue apparire la licenza espressam.te dichiarata.

In oltre quando si procura d'inuestigar qual fusse la volontà di alcuno da principio, ciò si argomenta dalle attioni posteriorm.te da lui fatte, onde vedendosi manifesto nel particolare delle Inuestiture concedute al q.m.o alli Feudatarij del Friuli, che dalli Padri è stato posteriorm.te dichiarato, che non fu lor mente che il mero misto imperio potesse dai Feudatarij esser essercitato, si rende certa, et espressa la loro volontà, siche non è bisogno di disputa sopra la tacita interpretatione, et estensione di quella; E cosi

resta risolto questo primo capo, così con la rag. fonda=
mentale de' Giureconsulti; come mag.te con la espressa
dichiarazione fatta da tutti i Principi, e da mod. Tabelli.

La seconda oppotizione circa la Presrittne pare certo molto
potente, essendoche non vi hà dubio, che la Giurisditt.
si può aquistare con la presritt.: questo fondam.to però
resta si risolve, percioche come non si nega la conclu=
sione, che la Giurisditt. si aquisti in uno dei due modi,
ò con privilegio espresso, ò con la prescritt., la quale hà forza
di titolo, ò di privilegio, così per consenso anco si afferma
che questa hà luogo quando non appare il titolo della
prima concessione, mà ritrouandosi questo, è certo che
cessa quello della prescrizione, che è estinta, e per conse=
guenza cede ogni possesso, ancorche per tempo imme=
morabile esercitato: il che frà gl'altri viene mirabilm.te
spiegato dal dottissimo Feudista Camillo Corti nel suo
trattato Feudale con queste parole = Illud perpetuo
menti tenendum est, quod ubicumq. comparet de origi=
nali titulo concessionis, et ille titulus esset invalidus,
et nullus, vel vitiosus, prescriptio, et usus imemora=
bilis ex vi illius tituli invalidi nihil operaretur, et
ex hac causa in Tribunali Regie Camere quamplures
centenarie omnibus temporibus iudicatae fuerunt nullius
roboris = sicche auendo noi fatto constare la invalidità
del titolo di Feudatari, cade ogni rag.e di prescrizione
da loro in contrario allegata.

Circa la terza oppotizione confesso auer per alcun
tempo hauuto qualche dubio, che per le Ducali

1463 - 9 Mag.^o fusse stata dall' Ecc.^mo Sen.^o concessa auttorità ai Feudatarij di giudicare casi di ogni qualità, anco spettanti al mero Impero, mà havendo io sopra quella fatto il Lonimo riflesso, ho chiaram.^te compreso, che la mente dell' Eccell.^mo Sen.^o non fù di concedere in quel tempo ai Feudatari mag.^r rag.^e di Giurisditt.^e, mà di concedere loro quella che ciascun di essi haveva; onde se essi Feudatari non havevano in quei tempi la rag.^e della Giurisditt.^e del mero, e misto Impero, non l'acquistarono per la decisione sopradetta - 1463 - E che tal fusse l'intentione non solam.^te dell' Eccell.^mo Senato, mà si può dire anco dei med.^mi Feudatarij, le parole istesse della sud.^ta Ducale chiaram.^te lo manifestano, mentre nell' instanza dei Feudatarij essi così dimandano = Quoniam plerumq. solent Mag.^ci Locumtenentes Patriæ velle cognoscere causas alicuius delicti, cuius punitio et nova delinquentes spectat Dnis Prelatis, Nobb. Castellanis, et Comunitatib. Patriæ, sub quorum, vel quorum Iurisdict.^e commissum est, ideo supplices Serenis.^o Dominio Venetiar. rum petimus, quatenus dignetur specialem commissionem, et mandatum facere Mag.^cis Dnis Locumtenentib. futuris, et p[rese]nti, quod non derogent in aliquo Iurisdictioni, et approbatis consuetudinib. ipsorum Dnorum Prelatorum, et Comunitatum = E nella decisione nella med.^ma Ducale si dice = volumus quod denuncias faciat nostro Locumtenenti de malis

commissij in Jurisd.ne alicuius Patriæ, si ipse Locumtenens requiret, ipse remittat illas ad Jurisdicentes cui spectabit.

Si considerino dunque le parole dell'instanza de Feudatarj, mentre dimandano = quod non derogent in aliqua Jurisdictioni, et aprobatis consuetudinibus = da questa chiaram.te appare, che essi pretendevano solam.te la conservazione delle loro ragioni, Giurisdizioni, e Consuetudini ne si deve estendere la concessione à mag.r intelligenza della stessa dimanda; perche nella d.a decisione si dice: remittat ad Jurisdicentes cui spectabit = si che non si può da questo argomentare, che la Ser.ma Repub.a avesse di= chiarato che à tutti i Feudatarj spettasse la Giurisd.ne del mero, e misto impero, perche confermò solam.te quella rag.e di Giurisd.ne, che ciascuno aveva;

Per corroborat.e di che, si esaminino le parole del p.do capitolo della mag.ca Ducale, dove per nome del mag.co Parlam.to si fù separata inst.a per conservazione delle Giurisd.ni col mero, e misto impero che haveva la Città di Cividale, e la risp.a essa nel p.do capitolo fù fatta con le seg.ti parole = p.do supplicatur eid. Serenis.mo Dominio nostro Venet. quod provideat, quod Jurisdictio meri, et mixti imperij, quam habet nostra Comunitas Civitatis Austriæ in omnibus, et per omnia servetur. = E nella Decisione dell'Ecc.te Sen.to si esprimono queste parole = Ad p.dum respondemus quod sumus contenti quod Jurisdictio meri, et mixti Imperij servetur Comunitati Civitatis Austriæ.

Ora dico io, se nella p.a Suplica del Parlam.to fusse stata

concessa

consista la Giurisdiz.ne col mero, e misto impero; si che à tutti i Feudatarj Prelati, Castellani, e Comunità fosse conservata, non era bisogno di altra supplicazione separata con espressione di mero, e misto impero per la Comunità di Cividale, essendo cosa certissima, che in que tempi, ed allora che fù fatta la sud.a deliberaz.e nel Parlam.to, Cividale vi era conpresto con le Comunità, che intervenivano nel Parlam.to stesso, onde resta ris=solta affatto questa terza oppozizione.

Con la rissoluzione di q.sto terzo capo resta abbattuto anche il quarto circa la decisione 1545, e 1547 nelle q.[illegible] altro non si dice, se non che siano conservate le Giurisdizioni, e le consuetudini approvate, onde fà bisogno, che sia prima conosciuto quali consuetudini, e quali Giurisdiz.ni fussero à quei tempi approvate.

Quanto al 5.to, e 6.to capo delle oppozizioni sopradd.te si risponde, che non ostano le investiture 1587 e 1610 perche in ogni tempo che sia fatto constare à S.S.ta, che qualità di Giurisdiz.ne in quelle specificato sia stata dalli Feudatarj usurpata, si rendono le dette Investiture ipso iure nulle, così per disposizione di ragion comune, come ss determinat.e dall.e Ecc.e Sen.to; percioche quanto alla ragion comune le investiture si considerano in due modi; cioe si considera la p.a investitura, secondo la quale devono esser regolate tutte le susseguenti, e si considerano queste come rinovazioni, o propriam.te confermazioni delle prime, ne per le susseguenti s'intende mai derogar

alle prime; anzi secondo l'opinione di tutti i Feudisti, quando nelle d.te investiture fusse stata fatta alcuna alterazione, ancorche con l'espressione della clausola = certa scienza = se però apparisse che il Principe, ò fosse stato ingannato, ò per errore havesse fatta esprimere d.ta clausola, ciò non apporterebbe alcun pregiudicio al med.mo Principe, tanto fatto egli capace della verità, non facesse la regolazione delle posteriori investiture; perciochè simile clausola non è mai pregiudiciale al Principe, massime quando egli non hà havuto notizia delle cose, ò probabilm.te hà potuto havere di quelle ignoranza: Nelle Investiture però sopra d.te non appare la sud.ta clausola espressa, onde tanto meno si può dire, che abbino quelle potuto portare alcun pregiudicio alle pub.e ragioni.

In quanto poi che le Investiture della Ser.ma Rep.ca concedute l'anno 1587 e 1620 quand'esse siano conosciute alterate dalle prime, non siano punto pregiudiciali alle ragioni di sua Seren.tà, si vede ciò esser pur stato più volte dichiarato dall'Ecc.mo Senato, e particolarm.te nella parte 1563 20 Xbre si dice = che li usurpatori dei beni Feudali non possano in modo, o per tempo alcuno ottendere beneficio, ne valersi del favor della Leggi 1496 e 1506; e l'anno 1581 20 Marzo fù dall'Ecc.mo Conseglio di X terminato nella decisione fatta frà la Città di Udine, e li Castellani sopra il terzo gravamine della Città, che fussero si osservate le Consuetudini circa il giudicare cause Criminali, mà con la condizione espressa nel p.o capitolo di essa Decisione, nel quale fù dichiarato, che li

Castellani

Castellani concessero nel termine di sei mesi fusse p=
presentare le antiche loro Investiture da esser essami=
nate con l'Informazione dell'Illmo Sig.r di Udine, e
dall'Avod.r Fiscale di essa Città, avvertendo che quelli, che n
Tanessero ciò fatto s'intendessero non aver la Giurisditt.e,
il che si vede, che non sia mai stato formalm.te essequito;
si aggiunge la Decisione dell'Ecc.mo Sen.to 1587 pg Mag.o,
la quale espressam.te dichiara, e rissolve ogni dubio, di=
cendosi in essa queste formali parole = Che si ricono=
sci sempre mente della Repub.a Nostra di conservare alli
sudditi nella Patria del Friuli tutte le ragioni, che
avevano inanti l'anno 1420, così essendo conosciuto
conveniente, che alle ragioni della Signoria Nostra
non sia fatto pregiudicio alcuno, ritrovandosi perciò le
antiche Investiture di chi possedeva Iure Feudi anco
avanti il tempo sudetto siano conservate, mà non
si ritrovando, siano li successori legitimi investiti
di nuovo senza pregiudicio della Signoria Nostra, se in
alcun tempo si ritrovassero le antiche investiture
Dalla quale santiss.ma Legge si comprende che la mente dell'
Ecc.mo Sen.to fù sempre che li Feudi siano regolati secondo
il tenore delle antiche investiture ottenute avanti
l'anno 1420. così anco manifestam.te appare, che
non furono queste presentate nel tempo della Ri=
novat.e fatta l'anno 1587. Onde da tutte le sopra=
considerazioni si vedono esser state rissolte quelle
oppositioni che per parte dei Feudatarij puono esser

portate, sichè resta chiara la conclusione circa la usurpazione di sopra stabilita.

~ Parte terza. ~

Presupposta la Usurpazione delle Giurisdizioni col mero, e misto impero fatta da quei Feudatari, nelle investiture dei quali non appare da principio espressa la concessione nel modo, che è stato da noi considerato nella sud.te seconda parte, dobbiamo in questa terza apportare li pregiudicij da quella venuti ai publici interessi; i quali pregiudicij diremo noi versare circa tre capi principali, cioè

Circa { La Dignità dell'Ill.mo Luog.te della ser.ma Repub.ca
Le publiche Utilità
L'Amministrazione della Giust.a

Dignità del Rappresentante il Principe chiamo quella suprema Podestà di giudicare le sostanze, e le vita degli Huomini, laquale fù dall'Onnipot.e mano di Dio conferita propriam.te al solo Principe, come à suo Vicegerente in questo Mondo, onde di essa nel suo Canone si dice = A Deo potestates Dominij fuerunt concessæ, et pro vindicta noxiorum gladius fuit permissus, ut Dei in malefactores ministri assisterent = E per mostrare che questa così degna Podestà si appartenga solam.te al Principe, più apertam.te lo dichiarano gli stessi sacri Canoni dicendo = Regium officium proprium est facere Iudicium, et liberare de manu

calumniantium

calumniantur in oppressor, et peregrinis, et uiduis, qui facilius opprimunt à potentib. p bare auxiliū.

Quindi perciò l'Imperadore Federico 2.do in una Constituz.e del Regno di Napoli chiamò qsta Podestà = Decus, et ornamentū Regale.

Che questa Podestà dunq. così eminente fra le Regali prerogative principalissima, e risplendente sia esercitata indifferentem.te da tutti i Feudatari del Friuli, e che si Illmo Luog.te non giudichi casi Criminali, che di sole 45 Ville, e queste per auentura più misere delle altre pare per certo esorbitante, e contrario ad ogni rag.e Perciochè = Regalia inferiori à Principe exorbitant à iure Communi, et ideo non sunt trahende concessiones in consequentiā = Quindi perciò dicono i Savij che = Dignitas uilescit in turba = sichè secondo la opinione di Aristotile, quando si diuide la Giurisditt.e in più parti si diminuisce la pub.a dignità, la quale dalla multitudine dei Giurisd.ti riceue notabile detrim.to, e perciò dicono anche i Giureconsulti Feudisti che non può il Principe conceder in Feudo quantità tale del suo stato, che da simile Infeudatione la sua Dignità riceua notabile Lesione; anzi che i med.mi Giureconsulti aggiungono che se le alienationi sono fatte dal Principe di Feudo, o di Giurisditt.e, anco con la riserua della Souranità Solam.te, che simili alienationi sono inualide, come pregiudiciali alla Dignità del Principe, e tanto stimo douer bastare auer accennato

sopra questo primo capo.

Circa il secondo veramente della pub.ca utilità di questo solo, che essendo per disposizion di rag.ne dovute le pene delle condanne alli Giurisdicenti del luogo, senza che di quelle il Principe ne habbia alcuna parte perciò la Camera Fiscale resta priua di questo utile essendo che le sud.e condanne furono sempre, e sono proprie dei Giurisd.ti siccome è notorio: e pure la decisione dell'Ecc.mo Sen.to -1739-, la quale termina esser dovute alla Camera, in quella guisa che erano prima dovute alla mensa, ò Camera Patriale; sopra di che non mi estenderò più oltre, bastandomi auer ciò accennato all'infinita sapienza di sua Serenità.

E passando al terzo capo de giudicij, il quale concerne l'amministrazione della Giust.a, che è parte essenzialiss.ma del buon governo di tutti i Stati, dico che quella deue essere amministrata da persone intelligenti, e disinteressate, ed è perciò prouisto santam.te per legge di questa Seren.ma Repub.ca, conformandosi in ciò con quella della ragion commune, che non possa alcuno esser Giudice Assessore in quella Città, ò Patria, della quale egli è nato: Ad ogni modo però non si può negare che quasi tutta la Patria non sia giudicata da Giudici Paesani quali sono per lo più, ed è cosa notoria, che per lo più non sono molto atti, auendo essi poca educazione, e minor esperienza

che sono

che sono le parti più singolari, e più potenti per la retta amministrazione, la quale essendo da Feudatarii in questa Patria amministrata in p.a, e 2.da instanza, io non parlo circa la p.a, avendo li mesi passati la pub.a Sapienza terminato sopra ciò la contesa, che verteva trà la Città di Udine, e la Patria, perche sarebbe temerità la mia (sebbene hò gran dubbio che le rag.i pub.e del Tribunale dell' Ill.mo Luog.te non siano state rappresentate con quel termine che ricercavano i pub.i interessi; massime circa la Giurisdit.e del mero è misto impero, e circa quella contrabbund.e dichiarata dall' Eccel: Cons.o di X l'anno 1581)
mà tralasciando li pregiudicij di d.a p.a inst.a, mi appigliarò à quelle della seconda circa le p.e appellazioni, le quali sono state introdotte in quasi tutti i Tribunali delli Giurisdicenti della Patria: E pure non vi è legge alcuna che le conceda, anzi ne anco à quelli che hanno nelle p.e Investiture l'istessa concessione del mero, è misto impero puonò per ragione aspettare le d.e prime appellazioni, se queste non appaiono nelle Investiture nominatam.te specificate. E questa Conclusione è communem.te abbracciata da più celebri, e famosi Giureconsulti, e da loro provata con ragioni fonda:tissime, e con gravi autorità, e con l'essempio de maggiori Principi della Christianità, dicendo frà gli altri Didaco Covarruvia, che nel Regno di Spagna, dove sono molti sig.ri di Castelli, tutto che nelle loro Investiture

sia espressa la concessione del mero, e misto impero; non perciò hanno ess. la rag. delle p. appelazioni le quali doppo la sent. della p. Instanza si devolvono ipso iure al Tribunal Regio: soggiunge il medesimo Didaco, che sono nel Regno di Spagna alcuni pochi Feudatari, li quali per privilegio espresso si chiamano Primati per rag. che ad essi aspettano le p. appellat. nella loro Giurisditt., et hanno questi mag. grado degl'altri Feudatari, et il simile osservasi anco nel Regno di Napoli, e in quello di Sicilia, come attestano Marino Freccia, e Camillo Borello sapientissimi Giureconsulti di quei Regni, siccome viene affermato osservarsi nello stato del Ser.mo Duca di Savoia da Amadeo del Ponte acutissimo, e legaliss. dottore del Piamonte li quali tutti Giureconsulti concordem. soggiungono, che per rag. di buon governo li Principi devono esser molto parchi nel concedere ai Feudatari le p. appellat. perciochè nel concederle rendono più difficile il ricorso dei sudditi al Rappresentante il loro Principe.

Mà che occorre che io vada mendicando dottrine, e leggi da Principi stranieri, se dall'Eccel. Cons. di X è stato ben due volte espressam. determinato, l'una fu l'anno 1549 - 7 mag. uditi in contradittorio Giudicio gl'Ambasciatori del Parlam., quelli della Città di Udine, e li Avvod. Fiscalé di essa Città da una, e gl'Illmi Sig. Co: di Aviano dall'altra, dicendosi nella decisione queste formali parole = Et col Cons. Nostro di X, e Zonta diciamo che la intention Nostra è che non

ostante

opinione sospensione alcuna che in fatto stata fatta dagl'Avogadori sig. di Comun, che se facendo instanze si devolueuano immediatam.te à noi

L'altra decisione fu quella dell'anno 1581 in contraditor: giudicio trà gl'Ambasciatori della Città di Udine, e quelli del Parlam.to, nella quale terminato li decade li feudatari del Friuli, li quali pretendono la ragion dell'appellat.ne douessero nel term.e di mesi sei presentar li loro privi: legi, ouero le loro antiche consuetudini, altrimente passati li detti sei mesi, che quelli che non haueuano fatte constare le loro ragioni, s'intendessero non hauere tal giurisdit.ne; onde non hauendo quelli già mai presentato legitim.te, doueriebbero esser dichiarati decaduti dalle loro ragioni circa l'appellat.ne, l'abuso delle quali è ueram.te grauem.te pregiudiciale non tanto ai pub. interessi, quanto à quelli anco dei sudditi, li quali perciò sono anco stanteggiati in diuersi Tribunali, p.ma di hauer il ricorso al rappresentante il loro Principe.

Circa il qual interesse da sudditi nella presente consideraz.e, che facciamo sopra l'amministraz.e della giust.a, io haueuo fatto pensiero di passar sotto silentio li danni, che tal uolta riceuono essi sudditi dai ministri di alcuna giurisdizione, massime nella formacion dei processi criminali, perche pare che questa considerazione riguardi più tosto il particolare, con tutto ciò non uoglio tralasciar due cause principali, dalle quali

provengono molti, e molti disordini. L'uno è che in alcuna Giurisdizione si sogliono vendere al più offerente gl'Uffizij, ò siano di Giudice, ò di Cancell.re, ò di ministero onde coloro che li comprano non fanno ciò per zelo di amministrar Giust.a, mà per fare avanti nel Minis-tero, volendo con tal maniera (oltre il rimborso de' dina:ri spesi) sostenere anco le loro famiglie, il che non può succedere, che con danno, e forte rovina de poveri sudditi, e se bene altre volte sono stati castigati simili ministri dagl'Ill.mi Sig.ri, ad ogni modo però li danni sono stati quasi irremediabili.

La 2.da cagione dei soprad.ti disordini proviene dalla poca in:telligenza, e dalla poca sperienza, che hanno li Giudici deputati da alcuni Giurisdicenti, mentre in molti luoghi si vedono assistere con titolo di capitani, ò di Giudici li servitori attuali dei med.mi Giurisdicenti, persone che ne per natura, ne per altra qualità sono atti à simili ministeri: E ben vero che in molti altri luoghi li Giurisd.ti deputano per loro Giudice alcun Giureconsulto della Patria, ò della Città

Due altri disordini circa l'interesse de sudditi ho io praticato in alcune Giurisdizioni, ai quali parmi che sia necessario che dal supremo Principe sia con opportuno rimedio proveduto.

L'uno è circa li depositi, che tal volta convengono farsi da alcuna delle parti nel progresso delle liti nell'Uffizio dei Giurisdicenti, poiche alcune volte è avvenuto, che doppo finito il Giudicio, e spedita la causa, nel voler poscia levar i danari depositati, si

ponesi

poveri interessati hanno incontrate molte difficoltà per=
te loro dal Giud.e med.mo; che haueva ricevuto il de=
posito, ò da Cancelli d'esso i quali era stato fatto, ed è
bisognato che l'Ill.mo Luog.te con mano Regia ne facia
la reintegraz.e, ed il rimborso.

L'altro disordine di non minor importanza, che in alcune
Giuris.i d'Ol. è stato introdotto il sequestrare il carro, e
gl'animali mentre transitano per i luoghi della Loro
Giurisd.ne, e simili sequestri si fanno senza precedente cognizione
di causa, e senza citar il povero viandante avanti
il Giud.e suo competente: Per la qual cosa egli è
necessitato à fermar il viaggio nel luogo del sequestro
ed ivi consumare inutilm.te i giorni, e le settimane = super
iure debendi; nel nō debendi = ovvero am.te pagare indebitam.te
e così nell'uno, e nell'altro caso riceuono notabilissimo
danno: E se bene è decisione espressa, che simili se=
questri fatti nei Carri, e negl'animali, particolarm.te
quando sono di transito non possono esser conceduti
da alcun Giurisdicente, ad ogni modo però se ne vedono
ogni altro giorno esempi, onde l'aplicare anche sopra
ciò il rimedio conveniente per correzione di simil
abuso sarà effetto proprio e di Giustitia, e di carità;
e tanto stimo dover bastare circa le considerazioni
di qsta terza parte.

~ Parte 4.ta ~

Quando io era per accingermi à spiegare la proposizione

da me fatta per quest'ultima parte, la quale versa circa la regolatione delle Investiture, sono stato molto tempo con l'animo sospeso se doveva, ò se mi era lecito far sopra ciò alcuna consideratione parendomi che potesse essermi ascritto à troppo presunzione il voler discorrere sopra particolar materia, la quale è cibo proprio della Sapienza del Principe, à cui spetta il considerare, e disporre se si possa fare atto di Giust.a, ò se convenga per rag.e di buon governo doppo un corso sì lungo di tempo regolare, e riformare quegl'abusi, li quali ancor che tali fussero conosciuti, pare che con una inveterata consuetud.e abbiano acquistata rag.e di giusta sostentione, onde la regolat.e dovesse parere novità riprovata così dalle leggi di ragion comune, dicendo il Legisla = Minime sunt mutanda, quę interpretationem certam semper habuerunt = come dai documenti politici, fra quali fu molto singolare quello che diede Augusto al Senato Romano dicendoli = ut leges firmiter tenerent, nec quidquam in illis mutarent, nam quę eadem semper manent, etiam si sint nonnihil vitiosa, meliora tamen sunt ijs, quę subinde quamvis in melius innouantur -

Mà avendo poscia fatta la dovuta consideratione sopra la gratiosa commissione datami dall'Ecc.mo Senato, dal quale mi viene incaricata la perfezione del libro da me intrapreso nella materia dei Feudi, come grandem.te utile, e necessaria per vantaggio de pub.ci interessi, ho perciò giudicato convenirsi al mio debito

di adempire

Si adempirà tutte le proposizioni da me fatte con qste considerazioni, che possino provenire dalla debolezza del mio ingegno avvalorate però da un divotissimo e zelantissimo affetto, come di fedel suddito, e Ministro verace d'un tanto Principe.

Onde ripigliando l'una delle due proposizioni di provarsi semplicem.te, se per atto di Giustizia distributiva possa il Principe doppo lungo corso di tempo restituir i Feudi e le Giurisditioni nel p.o loro essere; lasciando io le proprie considerationi circa la rag. del buon governo à chi per avventura con mag.r felicità di discorrere, e con vera sapienza di governi Politici può far conoscere quanto giovevole sia al Principe per la conservazione de suoi stati l'innovare, e il ridurre alla primiera loro osservanza gl'ordini, e le leggi abusate, med.te una giusta, e puntuale dimostrazione, che ne lasci memoria ai posteri per lungo tempo

Dico adunq. che supposte le usurpat.ni fatte dai Feudatari della Giurisd.ne del mero, e misto impero, conviene assolutam.te per atto di Giust.a al Principe il restituir quelle nella primiera lor forma senza riguardo alcuno, o di lunghezza di tempo, o di alterationi, o di altre forme d'investitura fatte da chi si voglia.

Per fondam.to della qual conclusione io considero principalm.te quello nel quale convengono tutti i Feudisti, cioe che nella materia Feudale si attende il tenor della prima investitura, la quale si dice esser la radice, e il fondam.to

di tutte le altre, le quali secondo quella si devono intendere, et interpretare: E perciò convengono concordem.te tutti i Giureconsulti, che per conoscere la propria natura, e la vera qualità del Feudo si devono ponderar bene li patti, e le condizioni espresse nella prima investitura contro la forma della quale se nelle susseg.ti fosse stato ò per errore, ò per malizia fatta alcuna alterazione, sile per questo fussero mutati li patti, e le condizioni prima, non si deve aver in tal caso alcun riguardo alla mutazione fatta, mà si devono le susseguenti regolare conforme in tutto alla prima, non solam.te nella forma sostanziale de patti, e delle condizioni, mà nella espressione, e nello stile letterale, e però disse notabilm.te frà gl'altri il dottissimo Baldo, che nella materia Feudale si deve aver riguardo alla forma originale delle investiture, la rinovazioni delle quali essendo stata introdotta da Principi per confermazione, non deve perciò ella servire per derogazione delle prime, e però dobbiamo concludere con tutti li Feudisti, che le parole delle ultime investiture si devono intendere, et interpretare in tutto secondo la natura particolar della prima.

Il che tanto mag.te deve dirsi in quelle de Feudi, e delle Giurisdizioni del Friuli, quanto che in quelle concedute dai Rappresentanti la Ser.ma Repub.a si vede espressamente dichiarato, che la loro mente non fù mai di voler concedere nuove investiture, e meno di far alterazione dei patti, e condizioni, mà solam.te di rinovar quelle, che prime erano state concedute dai Patri; Il che si comprende manifesto

dalla Clausola

dalla Clausola inserta in tutte le investiture ottenute dopo la volontaria dedizione della Patria sotto il felicissimo Dominio di questa Serenissima Repubblica; mentre in quelle si dice = eo iure quo antea recognoverunt à Rmis Patribus

Per la qual clausola appar chiaro, che la intenzion pubblica fù di confermar semplicemente, e non di aggiunger maggior ragione alli Feudatarij, onde non conviene al termine proprio di Ius.to, che da questa confermazione si cavi una estensiva interpretazione, la quale cagioni effetti in tutto contrarij alla stessa pubblica volontà; perche sarebbe propriamente confondere il termine d'interpretare la volontà del Principe, con quello di estendere la intelligenza della stessa volontà, che sono frà di loro diversi, e contrarij affatto: Anzi che soggiungono i Giureconsulti, che se nelle seconde investiture appar alcuna diversità dalle prime, alle quali inherendo non è permesso il Principe se non che quelle si confermassero, si presume che il Principe ò sia stato ingannato, ò che per dimenticanza si sia lasciato indurre à concedere la seconda, contro la qual presunzione dicono li medesimi Giureconsulti non si concede alcuna prescrizione.

La sopradetta verissima conclusione universalmente da tutta la scuola dei Giureconsulti abbracciata, si vede ancor esser stata da tutti i Principi in ogni tempo approvata, non ostante alcuno benche lunghissimo corso di tempo, e non ostante alcuna Clausola, che nelle Investiture seconde fusse stata inserta, ancorche si dicesse = ex certa scientia = Del che ne abbiamo portate le dottrine di sopra nel

fine della seconda parte nel Sert.° = la seconda opposiz.ne

e ne potrei anche in questo luogo per mag.r corroborat.e apportar infiniti essempi di molti Principi, quando io non mi auedessi, che ciò fusse per riuscir molto tedioso, e fusse affatto superfluo. Non deuo però restar di rifferire due da me stimati molto propri, e addattati alla materia di cui si tratta al presente, l'uno di alcuni Castellani della Francia, e l'altro in indiuiduo di alcuni Castellani del Friuli.

Rifferisce Giovanni Papone Iurisconsulto Francese che in quel Regno sono Castellani di due qualità; altri dei quali riconoscono il Feudo dai Baroni, et altri il riconoscono immediatam.te dal Rè: Gli uni, e gl'altri però per forma delle loro antiche inuestiture hanno facoltà di giudicare in cause Ciuili solam.te, e con limitata Iuris.diti.ne fino à sotti sessanta. Alcuni di questi Castellani l'anno 1573. haueuano ottenuto da S. Maestà certa concessione alterata, in uirtù della quale esercitauano la Iuris:ditt.e non più limitata, mà assoluta in tutte le cause tanto in Ciuile, quanto in Criminale: Gl'Auocati Fiscali di quella Corte aueduti di quell'usurpatione fatta dai Castellani proposero contro di loro nel Parlam.to la regolatione della sud.ta concessione, asserendo che la mente di Sua Maestà non era stata di estendere, ed ampliare la loro auttorità, mà di confermarla solam.te: I Castellani si diffendeuano con lo feudo dell'ultima inuestitura ottenuta dal Defonto Rè, e sopra quella appoggiauano le loro ragioni: 88

Finalm.te

Jurisdiz.ni essendosi trattata la causa, fù da questo terminato, che le Giurisditio: dei Castellani douessero esser riformate, e ritornate nel primiero lor stato, non ostante la concessione fatta da S.a Maestà; essendo anche li mag:ci Castellani stati condannati in tutte le spese della Causa.

Nel Friuli è un essempio poi notabilis.mo contro li Co: di Polzenigo, li quali haueuano fatto inserire nella rinnouat.e delle loro inuestiture la Clausola = cum mero, et mixto imperio = la quale nelle prime non si uedeua espressa; Li Communi di quella Giurisdit.e dimandarono la regolat.e di quella Inuestitura auanti L'Illmo Luog.te di quel tempo, e doppo la format.e del voluminoso Processo douendo S. S.ia Illma sopra quello proferir sentenza, stimò per sua prudenza douer delegare la sudetta causa al Dottissimo Giacomo Aluarotto preclarissimo Feudista di quei tempi, dal quale fù con molta maturità esteso il sent.o con fondam.ti giuridici, auendo quel Prestantissimo Giureconsulto terminato, che la sopradetta Inuestiture dei Co: di Polzenigo douessero essere riformate, sicche per quelle agli huomini, e Communi di quel Contado non fusse apportato alcun preggiudicio. Questa sentenza in forma di Consulto decisiuo è registrata frà i Consulti Feudali di Albertino Bruno nel Cons. 57., e comincia: in causa, et questione uertente coram Mag.co, et spectabili Locumt.e Fori Iulij

Parmi dunq: di auer fino a questo segno assai fondatam.te

fatto conoscere, che per atto di Giustizia deve il Principe restituire nella primiera loro forma le investiture, senz'alcun riguardo di lunghezza di tempo, ò di alterazione di altra forma, il che tanto magg.^e deue farsi nella istessa occasione, quanto hò chiaram.^te habbiamo fatto conoscere, che all'atto di Giustizia sono unite la riputazione, e l'utilità pubblica.

Restarebbe che per adempire puntualm.^te alle propotizioni da me fatte sopra le investiture de feudi circonsdi=zionati io accennassi in questo luogo alcuna cosa circa il modo della loro reintegratione, ma perche io conosco q.sto punto troppo sproporzionato alla mia imbecillità con riverente silenzio starò ammirando le sanissime deliberazioni della pubblica sapienza, bastando à me d'hauer rapresentato al Medico un corpo grauem.^te infermo con le cagioni uere dell'infermità, che sono le alterazioni delle investiture, e di hauergli fatto conoscere gli effetti pessimi che da quelle sono uenuti. Spero che dalla pub.^ca sapienza saranno aplicati li rimedij proporzionati, e medicine resolutive, e poscia per ostare alle nuoue radici, squisiti ordini, e regole preservative per rimediare in un tempo stesso ai mali passati, e per chiudere il passo agl'inconvenienti futuri.

Io non aggiungo in questo luogo alcun altra considerat.^e circa li feudi semplici censuali, siccome era stato proposto da me à principio, perciocche hauendo l'Ecc.^mo

Senato

Senato nella Ducale 22 Xbre 1629 incaricato l'Ill.mo Colani che con ogni suo spirito dovesse penetrare con quali modi, e vie, che perciò fussero paruti ~~[illegible]~~ spedienti; se ne fussero stati occultati, ò in altra maniera usurpati, stimai ottimo mezo per venir in cognitione di questa verità il praticar l'affitto di Corte, e metter io stesso la mano nella piaga, siccome feci insieme col sig.re Dottor Rossi; con la qual occasione scoperti molti, e gravi disordini, et abusi pregiudiciali ai publici interessi introdotti dai possessori di d.ti Feudi. Di che havendo io con una mia scritt.a fatto consapevole l'Ill.mo S.r Federico Sanudo, e da lui essendo quella stata trasmessa all'Ecc.mo Senato fù dalla somma prudenza poscia di sua serenità formata la parte delli 17 Febraro 1633 con la quale fù data notabilissima regola alli sud.i Feudi, per mag.r dichiaratione della quale fù poscia anche aggionta l'altra parte 1635 14 ag.to Piaccia alla Divina Bontà che queste mie fatiche s'…

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

A119

delle loro entrate particolarm.te, e Giurisdit.i, penetrando in oltre con quelli modi, e vie che le paveranno espedienti, se ne fussero state occultate, ò in altra maniera usurpate, facendo che vengano alla pub.a notitia, e sia levata ogni fraude, e pregiuditio, che fusse stato fatto al pub.co interesse. Per il che avendo V.S. Ill.ma fatto sapere con sue lett.e espresse à tutti li Feudatarij che hanno voce in Parlam.to la volontà dell'Ecc.mo Senato, e comesso à ciascuno, che dovesse presentare nella sua Cancell.a tutte le antiche, e moderne Investiture de suoi Feudi, e delle sue Giurisdit.i con nota distinta de luoghi, dei beni, delle utilità, beneficij, frutti, e rendite à quelle spettanti; ed anco delle condanne pecuniarie di anni dieci in quà, e con quanto di vantaggio viene da S. Ser.tà ricercato; si è poi V.S. Ill.ma compiaciuta che io come Avocato Fiscale di questa Camera, dovessi con particolar aplicatione far sopra ciascuna investitura quelle più accurate, e diligenti considerationi, che stimassi convenienti per la reintegrat.e delle publiche ragioni; soggiungendomi in oltre che principalm.te dovessi esplicargli gl'abusi, e li pregiudicij cagionati dalla usurpatione delle Giurisditioni, coti ai pub.i, come privati interessi, con